Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1909 — **ROMA — Martedì, 27 aprile** — **Numero 99.**

DIREZIONE — *Via Larga nel Palazzo Baleani* | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi | **AMMINISTRAZIONE** — *Via Larga nel Palazzo Baleani*

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 32; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea
Altri annunzi . . . . » 0.30 }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta*.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. ***10*** *— nel Regno cent.* ***15*** *— arretrato in Roma cent.* ***20*** *— nel Regno cent.* ***30*** *— all'Estero cent.* ***35***
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

PARTE UFFICIALE

CAMERA DEI DEPUTATI

La Camera dei deputati è convocata in seduta pubblica, alle ore 14 di martedì, 4 maggio 1909, col seguente

Ordine del giorno:

1. Interrogazioni.

Discussione dei disegni di legge:

2. Ampliamento del palazzo ad uso delle poste, dei telegrafi e dei telefoni in Milano (44).

3. Partecipazione ufficiale dell'Italia all'Esposizione internazionale di Bruxelles nel 1910 (Urgenza) (55).

4. Approvazione di eccedenza d'impegni per la somma di L. 12,554.01 verificatasi sull'assegnazione del capitolo n. 28 « Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi degli enti soppressi » (Spesa obbligatoria) dello stato di previsione della spesa del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario 1907-908 (10).

5. Approvazione di maggiori assegnazioni per L. 671.52 per provvedere al saldo di spese residue inscritte nel conto consuntivo del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1907-908 (16).

6. Autorizzazione di una maggiore assegnazione di L. 1,700,000 nel bilancio della marina per l'esercizio finanziario 1908-909 per la spedizione militare in Cina (35).

7. Autorizzazione al prelevamento di nuove somme dal fondo di riserva della gestione propria della Cassa dei depositi e prestiti per il completamento dell'edificio destinato a sua sede (37).

8. Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910 (30).

9. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910 (25).

10. Stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910 (20).

11. Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1905-1906 (6).

LEGGI E DECRETI

Il numero 190 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 1 e 3 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, sulla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai;

Veduti il R. decreto del 21 maggio 1902, n. 183, col quale fu approvato lo statuto della Cassa nazionale predetta, e il R. decreto del 2 settembre 1904, n. 547, col quale lo statuto stesso fu modificato;

Veduta l'istanza in data 17 febbraio 1908 presentata dal presidente della Cassa nazionale medesima per ottenere l'approvazione Sovrana del nuovo testo di statuto, deliberato dal Consiglio d'amministrazione nell'adunanza del 20 dicembre 1907;

Veduto il testo del nuovo statuto;

Veduto il parere del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, di concerto coi ministri del tesoro e delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo statuto della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai composto di quaranta articoli, visto d'ordine Nostro dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — COCCO-ORTU — CARCANO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

STATUTO

in esecuzione della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376.

TITOLO I.

Costituzione, sede e rappresentanze della Cassa.

Art. 1.

La Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, creata con la legge 17 luglio 1898, n. 350, retta dalla legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, e costituita in ente morale autonomo, ha una rappresentanza ed una amministrazione propria distinta da quella dello Stato.

La Cassa ha la sede centrale in Roma.

Le sedi secondarie della Cassa nel Regno ed all'estero sono instituite ed amministrate secondo le norme stabilite nel presente statuto e nel regolamento speciale.

TITOLO II.

Amministrazione della Cassa.

Art. 3.

La Cassa è amministrata da un Consiglio di amministrazione che nomina nel proprio seno un Comitato esecutivo.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione si compone di diciotto membri nominati con decreto Reale promosso dal ministro di agricoltura, industria e commercio, dei quali:

a) sei rappresentanti degli operai inscritti alla Cassa, scelti fra i maggiori di età;

b) due rappresentanti degli Istituti di risparmio o degli altri enti morali che abbiano concorso o concorrano con elargizioni od altrimenti al funzionamento della Cassa;

c) due rappresentanti delle Società di mutuo soccorso e delle Società cooperative di produzione e lavoro legalmente costituite che abbiano iscritto i loro soci alla Cassa;

d) otto proposti liberamente dal ministro.

Fanno inoltre parte di diritto del Consiglio di amministrazione un rappresentante di ciascuno dei tre Ministeri dell'agricoltura, industria e commercio, del tesoro e delle poste e dei telegrafi, il direttore generale della Cassa dei depositi e prestiti e il direttore dell'Ufficio del lavoro presso il Ministero di agricoltura, industria e commercio.

Art. 5.

Gli Istituti di risparmio e gli altri enti morali non sono compresi fra quelli i cui rappresentanti possono essere chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione della Cassa che in seguito a deliberazione motivata del Comitato esecutivo della Cassa nella quale sia indicato il concorso che abbiano prestato o che prestino all'istituzione.

Le Società operaie di mutuo soccorso, le Società cooperative di produzione e lavoro per essere comprese fra quelle i cui rappresentanti possono venir chiamati a far parte del Consiglio di amministrazione della Cassa debbono avere almeno un quinquennio di esistenza, contare più di 50 soci, ed averli inscritti collettivamente alla Cassa.

Art. 6.

I consiglieri di amministrazione nominati con decreto Reale durano in ufficio tre anni, si rinnovano per un terzo ogni anno e sono sempre rieleggibili.

Nel primo e nel secondo anno dalla costituzione o dalla rinnovazione totale del Consiglio di amministrazione, si estrarranno a sorte i consiglieri che debbono cessare dall'ufficio; negli anni successivi la decadenza sarà determinata dall'anzianità.

Art. 7.

Quando per morte, per dimissione o per qualsiasi altro motivo si verifica una vacanza nel Consiglio d'amministrazione, il presidente ne dà notizia al ministro di agricoltura, industria e commercio il quale provvede per la nomina del nuovo consigliere, che prende il turno di anzianità di quello che sostituisce.

Art. 8.

Il Consiglio di amministrazione sceglie nel proprio seno il presidente e il vice presidente, i quali durano in ufficio tre anni e sono rieleggibili.

Art. 9.

Il Consiglio di amministrazione si aduna in via ordinaria almeno una volta in ogni trimestre ed in via straordinaria per invito del presidente o quando ne sia fatta domanda da almeno sei consiglieri.

L'avviso di convocazione con l'indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno deve essere spedito ai consiglieri, salvo i casi di urgenza, almeno sette giorni prima del giorno fissato per la riunione. Con l'avviso di convocazione devono essere rimessi ai consiglieri il progetto del bilancio di previsione della spesa e il resoconto della gestione con le relazioni che lo accompagnano quando si tratti della loro approvazione e le relazioni sugli argomenti di speciale importanza che il Consiglio è chiamato a discutere.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio occorre la presenza della metà almeno dei consiglieri in ufficio salvo quanto è disposto nell'art. 39.

Le deliberazioni si prendono con la maggioranza dei presenti. In caso di parità ha prevalenza il voto del presidente.

I consiglieri possono far prendere atto nel verbale delle ragioni del loro voto.

Art. 10.

Il Consiglio di amministrazione delibera:

1° sulla nomina del Comitato esecutivo, di cui agli articoli 3, 14, 15 e 16 e sulle speciali delegazioni da conferirsi al Comitato stesso, a termini del n. 10 dell'art. 15;

2° sulla nomina annuale di tre revisori del rendiconto sulla gestione della Cassa, i quali dopo tre nomine consecutive non sono più rieleggibili per un anno;

3° sulle proposte di modificazioni allo statuto e ai regolamenti e sulla formazione dei regolamenti interni;

4° sui criteri di massima per le inscrizioni operaie;

5° sui ricorsi presentati per rifiuto d'inscrizione alla Cassa o di assegnazioni di pensioni di invalidità;

6° sulle norme per la istituzione delle sedi secondarie e sui regolamenti di esse;

7° sulla formazione dell'organico, sul regolamento e sugli stipendi degli impiegati della Cassa;

8° sulla nomina e sulla revoca degli impiegati di ruolo;

9° sulle tariffe di assicurazione e sulle eventuali modificazioni di esse;

10° sul rinvestimento dei capitali dei singoli fondi della Cassa

11° sulla determinazione delle quote di concorso della Cassa a favore degli inscritti;

12° sui premi e sui sussidi che possono essere assegnati a norma dell'ultimo capoverso dell'art. 16 della legge (testo unico);

13° sulle norme per le inscrizioni collettive, da parte di industriali, degli operai addetti ai loro stabilimenti;

14° sul bilancio di previsione e sul rendiconto annuale;

15° sulla formazione dei bilanci tecnici;

16° sulla assunzione dell'esercizio di rami di assicurazione ai sensi dell'art. 28 della legge (testo unico);

17° sopra ogni altro argomento che in ordine alla legge, allo statuto ed al regolamento interessi il funzionamento della Cassa.

Art. 11.

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la legale rappresentanza della Cassa in giudizio e fuori.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne assume l'ufficio il vice presidente.

Quando anche il vice presidente sia assente o impedito, tiene l'ufficio il consigliere più anziano di età presente in Roma.

Il presidente può prendere tutti i provvedimenti di urgenza relativamente al personale e alla gestione della Cassa con l'obbligo di riferirne nelle loro prime adunanze al Comitato esecutivo e al Consiglio di amministrazione a seconda della loro rispettiva competenza.

Art. 12.

Le funzioni di consigliere di amministrazione sono gratuite.

Ai consiglieri non residenti in Roma saranno rimborsate le spese di viaggio e sarà data una indennità di L. 20 per ogni giorno di dimora in Roma durante le sedute del Consiglio e del Comitato esecutivo, oltrechè per i giorni impiegati nel viaggio di andata e ritorno.

Si considerano come residenti in Roma coloro che, durante le sedute del Consiglio e del Comitato esecutivo, debbono, per ragione di altro loro pubblico ufficio, trovarsi in Roma.

Ai consiglieri operai residenti in Roma sarà corrisposta una indennità di L. 10 per ogni giorno in cui assistano a sedute del Consiglio o del Comitato esecutivo.

Art. 13.

I membri del Consiglio di amministrazione i quali, senza giusto motivo notificato al presidente, non intervengano a due adunanze consecutive, decadono dall'ufficio.

Della decadenza, che deve risultare dal processo verbale dell'adunanza del Consiglio di amministrazione, il presidente deve dare subito comunicazione al ministro di agricoltura, industria e commercio.

Art. 14.

Il Comitato esecutivo si compone del presidente, del vice presidente e di cinque membri nominati dal Consiglio di amministrazione nel suo seno, uno almeno dei quali deve essere operaio rappresentante degli inscritti alla Cassa.

I membri del Comitato esecutivo durano in ufficio un anno e possono essere rieletti.

Art. 15.

Il Comitato esecutivo provvede:

1° alla gestione ordinaria della Cassa in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

2° sulle domande d'iscrizione alla Cassa che gli siano sottoposte dal direttore generale;

3° sull'investimento dei fondi della Cassa secondo le deliberazioni del Consiglio di amministrazione;

4° sulle domande per cancellazione o riduzione di ipoteche a seguito di estinzione dei mutui di cui al n. 9 dell'art. 28;

5° sull'assunzione in servizio e sul licenziamento degli avventizi e dei salariati;

6° sulla sospensione degli impiegati di ruolo, riferendone al Consiglio d'amministrazione nella prima adunanza;

7° sulla istituzione delle sedi secondarie a seconda delle norme deliberate dal Consiglio di amministrazione;

8° sulla assegnazione delle pensioni di invalidità;

9° sopra ogni cosa che abbia carattere di urgenza, riferendone al Consiglio nel più breve termine possibile e promovendone, occorrendo, la convocazione;

10° su tutti gli altri affari che ad esso saranno specificatamente deferiti dal Consiglio di amministrazione.

Art. 16.

Il Comitato esecutivo si aduna, di regola, due volte al mese ed è presieduto dal presidente o dal vice presidente del Consiglio o dal consigliere più anziano di età.

Per la validità delle adunanze e delle deliberazioni del Comitato esecutivo è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti dei presenti; in caso di parità ha prevalenza il voto del presidente.

Art. 17.

Alle adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo interviene, con voto consultivo, il direttore generale della Cassa o chi ne fa le veci.

Art. 18.

Le funzioni di segretario nelle adunanze del Consiglio e del Comitato esecutivo sono tenute dal segretario-capo della Direzione generale della Cassa.

Nelle adunanze che il Consiglio ed il Comitato delibereranno di tenere riservate ed in quelle nelle quali si debbano adottare provvedimenti relativi al personale, l'ufficio di segretario sarà affidato ad uno dei membri del Consiglio o del Comitato.

I verbali delle adunanze del Consiglio di amministrazione sono approvati dal Comitato esecutivo nella sua prima adunanza successiva e sono distribuiti ai consiglieri.

TITOLO III.

Del direttore generale della Cassa.

Art. 19.

Il direttore generale della Cassa è nominato dal Consiglio d'amministrazione e può da esso essere sospeso e licenziato dall'ufficio.

Art. 20.

Il direttore generale tratta tutti gli affari della Cassa e ne riferisce rispettivamente alla presidenza, al Comitato esecutivo ed al Consiglio di amministrazione.

Insieme col presidente o con chi ne fa le veci firma ogni dichiarazione, provvedimento ed ogni atto che impegni la Cassa, i libretti emessi e di certificati delle rendite vitalizie; firma pure la corrispondenza ed ogni altro atto o dichiarazione dai quali non risulti impegno per la Cassa.

Art. 21.

Il direttore generale è il capo di tutto il personale della Cassa ed ha la direzione degli uffici.

Il direttore generale ha facoltà di destinare gli impiegati a quei rami di servizio che reputerà più confacenti alle attitudini ed alle capacità di ciascuno di essi.

Per ragioni gravi egli può sospendere dall'ufficio gli impiegati della Cassa, riferendone al presidente e quindi al Comitato esecutivo nella prossima adunanza.

Art. 22.

In caso di assenza o di impedimento del direttore generale, egli è sostituito dal vice direttore all'uopo designato dal Comitato esecutivo.

TITOLO IV.

Delle sedi secondarie.

Art. 23.

Il servizio delle sedi secondarie della Cassa può essere affidato:

a) alle Casse di risparmio, alle istituzioni pubbliche di Beneficenza e alle Banche popolari;

b) alle Società di patronato, alle Associazioni ed istituzioni agrarie, commerciali ed industriali, alle Società di mutuo soccorso e ad altre istituzioni di previdenza;

c) agli altri Istituti od Associazioni che potranno essere designati con decreto Reale.

Gli enti di cui alle lettere *b)* e *c)* devono essere legalmente riconosciuti.

Art. 24.

Il Consiglio di amministrazione potrà istituire propri uffici di rappresentanza o sedi secondarie, quando e dove lo creda opportuno.

Art. 25.

Le sedi secondarie hanno il compito di diffondere fra le classi lavoratrici la conoscenza della Cassa e dei vantaggi che da essa si traggono, di raccogliere le iscrizioni degli operai, di ricevere i contributi, e di eseguire tutte quelle operazioni che sono determinate dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

Art. 26.

Gli Istituti o le Società, sedi secondarie, potranno al termine di ogni anno, dandone avviso alla sede centrale della Cassa sei mesi prima, cessare dall'ufficio di sedi secondarie.

Art. 27.

Con le norme che saranno stabilite nel regolamento il Consiglio di amministrazione potrà delegare alle Società di mutuo soccorso ed alle altre congeneri associazioni di previdenza legalmente riconosciute il servizio delle riscossioni e dei pagamenti limitatamente però ai loro soci o inscritti.

TITOLO V.

Impiego dei fondi della Cassa.

Art. 28.

I capitali dei fondi della Cassa, a norma dell'art. 12 della legge (testo unico), sono impiegati:

1° in titoli del Debito pubblico del Regno d'Italia;

2° in titoli d'altra specie emessi o garantiti dallo Stato;

3° in obbligazioni ferroviarie emmesse in corrispondenza alle annualità dovute dallo Stato;

4° in cartelle emesse dagli Istituti autorizzati ad esercitare il Credito fondiario;

5° in titoli emessi dalla sezione autonoma di credito comunale e provinciale, istituita presso la Cassa dei depositi e prestiti;

6° in prestiti alle Provincie, ai Comuni e loro Consorzi ed ai Consorzi di bonifica e di irrigazione e a quelli per le opere idrauliche della 3ª categoria con le garanzie di cui godono le Casse di risparmio ordinarie, a tenore dell'art. 16 della legge 24 aprile 1898, n. 132, ed anche per mezzo della Cassa dei depositi e prestiti secondo la propria istituzione;

7° in depositi fruttiferi presso la Cassa dei depositi e prestiti;

8° in beni immobili urbani;

9° in mutui fruttiferi per la costruzione di case popolari a tenore della legge (testo unico) 27 febbraio 1908, n. 89, o in obbligazioni fornite delle garanzie ipotecarie previste dalla stessa legge.

L'impiego nel modo indicato sotto il n. 8 non potrà eccedere un quinto dell'ammontare complessivo dei fondi della Cassa, e l'impiego di cui al n. 9 il quinto del fondo patrimoniale della Cassa.

Art. 29.

I titoli nei quali si impiegano i fondi della Cassa nazionale devono essere acquistati per mezzo della Cassa dei depositi e prestiti, per ordine del Consiglio d'amministrazione o del Comitato esecutivo della Cassa nazionale.

Art. 30.

La concessione dei singoli mutui di cui ai numeri 6 e 9 dell'articolo 28 deve essere deliberata dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 31.

L'acquisto o l'eventuale vendita o permuta di beni immobili urbani deve essere deliberato dal Consiglio d'amministrazione sulla proposta del Comitato esecutivo, in base a regolare perizia, dalla quale risultino il valore e le condizioni dell'immobile da acquistarsi, da permutarsi o da vendersi e il reddito sicuramente vantaggioso che ne potrà trarre la Cassa per l'impiego dei suoi fondi.

Art. 32.

Il Consiglio d'amministrazione determina la qualità e la proporzione dei titoli nei quali debbono essere impiegati i fondi della Cassa o l'eventuale sostituzione di titoli già acquistati con titoli di altra specie.

Art. 33.

Sono compresi nelle esenzioni stabilite dall'art. 31 della legge (testo unico) tutti gli atti concernenti l'inscrizione e la restituzione dei depositi fruttiferi. Non è dovuta, a sensi dell'art. 31 della legge (testo unico), la tassa di custodia per i depositi dei titoli presso la Cassa dei depositi e prestiti.

TITOLO VI.

Dei bilanci annuali e dei bilanci tecnici.

Art. 34.

Il direttore generale della Cassa, non più tardi del mese di dicembre di ciascun anno, presenta al Comitato esecutivo il bilancio di previsione delle spese di amministrazione per l'anno successivo che deve essere sottoposto al Consiglio per l'esame e l'approvazione.

Art. 35.

Il rendiconto annuale della Cassa entro il mese di aprile dell'anno successivo deve essere presentato dal direttore generale al Comitato esecutivo per essere sottoposto, con la relazione sull'andamento morale finanziario dell'Istituto, ai revisori del conto. Entro il mese di maggio i revisori dovranno esaminare il rendiconto e riferirne al Consiglio d'amministrazione per la discussione e l'approvazione.

Entro il termine di dieci giorni dall'approvazione da parte del Consiglio d'amministrazione, il rendiconto annuale dovrà essere trasmesso al ministro d'agricoltura, industria e commercio, ai sensi della prima parte dell'art. 34 della legge (testo unico).

Art. 36.

Il direttore generale, nei periodi che sono indicati nel regolamento, presenta i bilanci tecnici al Consiglio d'amministrazione. Il presidente li trasmette in doppio esemplare al ministro d'agricoltura, industria e commercio, che ne curerà la comunicazione al ministro del tesoro, a termini del capoverso dell'art. 34 della legge (testo unico).

Art. 37.

Il Consiglio d'amministrazione nella adunanza in cui approva il rendiconto annuale, in base all'art. 10 della legge (testo unico), determinerà la misura nella quale la somma corrispondente ad almeno i tre decimi delle entrate ordinarie debba assegnarsi al fondo patrimoniale, al fondo della riserva di rischio e al fondo d'invalidità.

Art. 38.

Fatte le assegnazioni di cui all'articolo precedente, in base alla somma delle entrate annuali rimasta disponibile, il Consiglio assegnerà le quote di concorso ordinarie, e le quote speciali di concorso e le eventuali quote speciali a favore di soci delle Società di mutuo soccorso o di altre congeneri Associazioni operaie in ordine al disposto degli articoli 13, 14, 15, 16 e 20 della legge (testo unico).

TITOLO VII.

Riforma dello statuto e dei regolamenti della Cassa.

Art. 39.

Il Consiglio d'amministrazione può deliberare e proporre al Governo modificazioni allo statuto e al regolamento tecnico della Cassa.

Per la validità delle deliberazioni, che in tal caso deve prendere il Consiglio d'amministrazione, occorre la presenza dei due terzi e il voto favorevole della metà almeno dei consiglieri in ufficio.

Il presidente del Consiglio d'amministrazione rimette al ministro d'agricoltura, industria e commercio il testo delle modificazioni deliberate e copia autentica del processo verbale della adunanza per i provvedimenti indicati nell'ultimo capoverso dell'art. 3 della legge (testo unico).

Art. 40.

Con la medesima procedura e per gli effetti di cui all'ultimo capoverso dell'art. 3 della legge (testo unico), devono essere proposte, deliberate e presentate al ministro d'agricoltura, industria e commercio, le modificazioni dei regolamenti delle sedi secondarie della Cassa.

Per la validità delle deliberazioni sopra tale argomento, valgono le norme di cui all'art. 9 del presente statuto.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il ministro di agricoltura, industria e commercio
COCCO-ORTU.
Il ministro del tesoro
CARCANO.
Il ministro delle poste e dei telegrafi
SCHANZER.

Il numero* 191 *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 3 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, sulla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai;

Veduti il R. decreto del 21 maggio 1902, n. 184, col quale fu approvato il regolamento tecnico della Cassa nazionale predetta; e il R. decreto del 2 settembre 1904, n. 546, col quale il regolamento stesso fu modificato;

Veduta l'istanza in data 17 febbraio 1908 presentata dal presidente della stessa Cassa nazionale per ottenere l'approvazione Sovrana del nuovo testo di regolamento tecnico, deliberato dal Consiglio di amministrazione nelle adunanze del 20 e 21 dicembre 1907;

Veduto il testo del nuovo regolamento tecnico;

Veduto il parere del Consiglio della previdenza e delle assicurazioni sociali;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, di concerto coi ministri del tesoro, delle poste e dei telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato il nuovo regolamento tecnico della Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e per la vecchiaia degli operai, composto di cinquantanove articoli e di una disposizione transitoria, visto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 marzo 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — COCCO-ORTU — CARCANO — SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

REGOLAMENTO

tecnico in esecuzione della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376.

CAPO I.

Inscrizione degli operai e versamento dei contributi.

Art. 1.

Sono considerati operai agli effetti del presente regolamento coloro che abbiano i requisiti indicati nella prima parte dell'art. 13 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376.

Le domande d'inscrizione alla Cassa nazionale di previdenza ed i versamenti dei contributi devono essere fatti alla sede centrale o alle sedi secondarie o rappresentanze della Cassa o agli uffici postali del Regno.

Ogni versamento non può essere inferiore ad una lira, nè contenere frazione di lira.

Art. 2.

La domanda d'inscrizione deve essere compilata sopra apposito modulo fornito gratuitamente dalle sedi della Cassa e dagli uffici postali: essa deve contenere l'indicazione del ruolo (della mutualità o dei contributi riservati) al quale l'inscrivendo vuole appartenere, ed essere corredata dell'atto di nascita, del certificato di cittadinanza italiana e della dichiarazione del mestiere dello inscrivendo.

Tutti i detti documenti devono essere rilasciati senza spesa di sorta dai Comuni di nascita e di residenza dell'inscrivendo e da ogni altro ufficio competente. Nella dichiarazione del mestiere il sindaco del Comune di residenza deve chiaramente specificare il mestiere, l'arte o il lavoro esercitato dall'inscrivendo, ed indicare la ditta, lo stabilimento, l'impresa od altra azienda presso cui l'inscrivendo lavora, e, nel caso di operai che lavorano per conto proprio, precisare la misura delle imposte che eventualmente l'inscrivendo paga all'erario, riservandosi la sede centrale della Cassa di richiedere ove occorrano, informazioni all'agenzia delle imposte.

Art. 3.

Insieme con la domanda d'inscrizione deve essere fatto un primo versamento, per il quale viene rilasciata ricevuta dall'Ufficio al quale la domanda è presentata.

Ogni versamento successivo deve essere fatto presentando il libretto d'inscrizione, sul quale il versamento deve essere subito registrato dall'Ufficio ricevente.

Art. 4.

La domanda per l'inscrizione di uno o più operai può essere presentata anche da un terzo, il quale deve per ogni operaio inscrivendo compilare e firmare il modulo di domanda corredato dei prescritti documenti e fare il primo versamento.

Art. 5.

Qualora un operaio intenda far passaggio ad un ruolo diverso da quello nel quale è stato originariamente inscritto, deve farne domanda alla sede centrale direttamente o per mezzo di un ufficio postale o di una sede secondaria o rappresentanza della Cassa.

Art. 6.

L'inscritto al ruolo della mutualità può, in qualunque tempo, far domanda di passare da questo ruolo a quello dei contributi riservati.

Per effetto del passaggio di ruolo l'inscritto ha diritto di ottenere che il totale delle quote di pensione a contributo mutuo registrate nel suo libretto sia tradotto in una nuova misura di pensione a contributi riservati, qualora concorrano le tre seguenti condizioni:

1° che all'atto della domanda di passaggio di ruolo non abbia superato il 45° anno di età;

2° che con documenti uniti alla domanda di passaggio di ruolo, da rilasciarsi senza spesa, come all'art. 2, provi di aver contratto matrimonio o di aver avuto prole dopo l'inscrizione:

3° che la domanda di passaggio di ruolo sia presentata entro un anno dal giorno del matrimonio o della nascita del figlio.

Qualora non concorrano le tre condizioni indicate nel paragrafo precedente il passaggio di ruolo avrà per effetto che soltanto i contributi futuri saranno regolati con le norme del ruolo dei contributi riservati, mentre resteranno fermo le antiche quote di pensione a contributo mutuo già registrate nel suo libretto.

L'inscritto al ruolo dei contributi riservati può, in qualunque tempo, far passaggio al ruolo della mutualità ed in tal caso le quote di pensione a contributo riservato registrate nel suo libretto saranno tradotte in nuove misure di pensione a contributo mutuo.

Art. 7.

Le domande di cui negli articoli 5 e 6, sono fatte sopra apposito modello che deve essere firmato dall'inscritto e dall'ufficiale ricevente.

Quando l'inscritto non sappia o non possa scrivere, la domanda deve essere sottoscritta da due testimoni e l'ufficiale ricevente deve farne speciale annotazione sul modello di domanda.

Art. 8.

Le domande d'inscrizione o di trasferimento di ruolo, con i relativi documenti di cui agli articoli 2 e 6, devono essere rimesse alla sede centrale dagli uffici postali e dalle sedi o rappresentanze locali della Cassa.

Art. 9.

La sede centrale della Cassa, in base alla domanda d'inscrizione ed agli annessi documenti, intesta al nome dell'operaio il conto individuale ed emette il corrispondente libretto d'inscrizione nel ruolo per il quale è fatta la domanda.

Il libretto è intestato all'operaio inscritto, porta un numero d'ordine secondo il ruolo di inscrizione, e deve essere munito del bollo della Cassa e delle firme del presidente, o di chi ne fa le veci, e del direttore generale.

Il numero d'ordine e le annotazioni del libretto sono riprodotti nel conto individuale del ruolo rispettivo.

Art. 10.

La sede centrale della Cassa, qualora nelle domande o nei documenti siano indicazioni non chiare o inesatte, sospende la emissione del libretto e chiede schiarimenti o produzione di nuovi atti all'ufficio che ha ricevuta la domanda d'inscrizione o ai sindaci o agli altri uffici competenti.

Qualora la domanda d'inscrizione non possa essere accolta, la sede centrale, per mezzo dell'ufficio che ricevette la domanda, partecipa all'interessato i motivi del rigetto e lo invita a dichiarare se intenda avere la restituzione della somma versata con la domanda d'inscrizione o voglia invece essere inscritto nel ruolo delle assicurazioni popolari di rendite vitalizie completando, ove occorra, il versamento fatto.

Il richiedente ha facoltà di presentare ricorso contro il rifiuto di inscrizione. Sul ricorso decide inappellabilmente il Consiglio d'amministrazione della Cassa.

Art. 11.

Emesso il libretto, la sede centrale lo rimette all'ufficio che ha ricevuto la domanda d'inscrizione, il quale dovrà consegnarlo all'inscritto o a chi per lui.

Art. 12.

Gli ulteriori versamenti dei contributi si possono fare presso qua-

lunque sede o rappresentanza della Cassa od ufficio postale, sempre però presentando il libretto d'inscrizione per la immediata registrazione del versamento, la quale deve essere vidimata con la firma e col bollo a calendario dell'ufficio ricevente.

Art. 13.

L'inscritto ha l'obbligo di inviare in ogni anno il proprio libretto d'inscrizione alla sede centrale della Cassa, che deve accertare la corrispondenza fra le somme inscritte nei libretti e quelle annotate nei conti individuali relativi e fare la registrazione delle quote di concorso e delle rendite assicurate.

L'inosservanza di questa prescrizione libera la Cassa nazionale di previdenza da ogni responsabilità in caso di errori o di frodi verificatisi nel tempo successivo all'ultima presentazione del libretto.

L'invio del libretto deve esser fatto dall'inscritto ogni anno nello stesso mese nel quale il libretto fu emesso.

Il libretto può essere spedito alla sede centrale o direttamente in piego raccomandato ovvero per mezzo della sede secondaria o rappresentanza o dell'ufficio postale locale.

Art. 14.

In caso di smarrimento o di distruzione parziale o totale del libretto, l'inscritto deve farne denunzia all'ufficio postale o alla sede locale o rappresentanza della Cassa, firmando apposita dichiarazione con la quale, esposte le circostanze relative allo smarrimento o alla distruzione del libretto, farà richiesta della emissione di un libretto duplicato versando una tassa di 50 centesimi.

L'ufficio, constatata l'identità personale del denunziante, rimette la dichiarazione dello inscritto, col vaglia di servizio rappresentante la tassa di 50 centesimi, alla sede centrale, la quale provvede alla emissione del duplicato del libretto smarrito o distrutto o viziato, in conformità alle risultanze del conto individuale dell'inscritto.

I libretti esauriti sono consegnati agli uffici postali o alle sedi secondarie o rappresentanze della Cassa che li rimettono alla sede centrale la quale ne provvede gratuitamente la rinnovazione.

Per le modificazioni alle intestazioni dei libretti deve essere fatta domanda alla sede centrale, presentando documenti che per ciò possano occorrere, per mezzo degli uffici postali, delle rappresentanze o delle sedi della Cassa.

Art. 15.

Gli operai hanno facoltà di formare il contributo minimo di una lira con l'applicazione di francobolli postali ordinari sopra cartellini che saranno rilasciati gratuitamente dagli uffici postali, dalla sede centrale o dalle sedi secondarie della Cassa.

I cartellini dovranno recare l'indicazione del nome e cognome del titolare e del numero e della serie del libretto.

I francobolli saranno incollati negli scompartimenti nei quali è diviso il cartellino; e quando sia raggiunta la somma di una lira, il cartellino potrà essere consegnato all'ufficio postale, alla sede centrale o alla sede secondaria o rappresentanza, che lo accetterà come denaro, purchè i francobolli non siano alterati, fuori corso, macchiati, laceri o formati di più pezzetti.

I cartellini francobolli sono poi inviati al Ministero delle poste e dei telegrafi, il quale versa il relativo ammontare, senza deduzione di aggio, alla Cassa dei depositi e prestiti per conto della Cassa nazionale di previdenza.

Art. 16.

Possono inscriversi alla Cassa anche gli operai che si trovino fuori del Regno.

La domanda d'inscrizione coi documenti relativi e i versamenti dei contributi sono spediti direttamente alla sede centrale o sono ricevuti dall'agente consolare italiano del distretto in cui è l'operaio, se l'agente consolare fu a ciò autorizzato dal Ministero degli affari esteri, o da istituti o rappresentanze designati dal Consiglio di amministrazione della Cassa, e sono da essi rimessi alla sede centrale.

Art. 17.

L'inscritto che cessi di avere le qualità volute dall'art. 13 della legge (testo unico), deve, nel termine di un mese, darne avviso alla sede centrale della Cassa, agli effetti dell'art. 29, terzo comma, della legge (testo unico).

Qualora la sede centrale della Cassa, in mancanza dell'avviso di cui nell'alinea precedente, venga a conoscenza della cessazione di dette qualità, ne avvertirà l'inscritto mediante lettera raccomandata, comunicandogli che sarà a lui applicata la disposizione dell'art. 29, terzo comma, della legge (testo unico).

L'inscritto ha facoltà di presentare ricorso entro un mese dalla data di spedizione della lettera di cui sopra. Sul ricorso decide inappellabilmente il Consiglio d'amministrazione della Cassa.

A partire dal primo giorno dell'anno in cui si è verificata la cessazione delle qualità volute dall'art. 13 della legge (testo unico), la sede centrale deduce dal conto individuale e dal libretto dell'inscritto le quote di concorso eventualmente assegnategli dopo il detto giorno, e trasferisce l'inscritto nel ruolo delle assicurazioni popolari di rendite vitalizie intestando a suo nome, in sostituzione dell'antico, un nuovo conto e libretto, sul quale sono registrati i totali delle somme versate e delle rendite assicurate fino a quel giorno.

I versamenti fatti nel ruolo dei contributi riservati rimangono soggetti alle condizioni e limitazioni stabilite dall'art. 24 della legge e dall'art. 51 del presente regolamento per la restituzione agli eredi, a meno che l'inscritto non chieda che nel trasferimento alle assicurazioni popolari ai detti versamenti siano applicate le norme e condizioni dei versamenti a capitale riservato con la conseguente riduzione della relativa rendita assicurata.

Qualora l'inscritto riprenda la qualità di operaio ne può fare denuncia alla sede centrale, esibendo analogo certificato del sindaco; da quel giorno si ripristina l'accreditamento delle quote di concorso e l'inscritto rientra nei ruoli operai.

CAPO II.

Delle inscrizioni collettive di Società operaie.

Art. 18.

Nel presente capo con la denominazione di Società operaie sono designate le Società operaie di mutuo soccorso e le altre congeneri associazioni operaie di previdenza.

Sono considerate Società operaie di mutuo soccorso agli effetti del presente regolamento:

a) quelle legalmente riconosciute in base alla legge 15 aprile 1886, n. 3818;

b) quelle, legalmente riconosciute o no, nelle quali la maggioranza dei soci sia di operai.

Sono pure considerate come Società operaie di mutuo soccorso quelle costituite fra alunni ed ex-alunni delle scuole elementari purchè la maggioranza degli alunni sia di figli di operai e la maggioranza degli ex-alunni sia di operai.

Sono parificate alle Società operaie di mutuo soccorso le casse di previdenza o di soccorso a favore del personale dipendente da imprese o da amministrazioni pubbliche o private, purchè la maggioranza degli inscritti sia di operai e purchè dette Casse di previdenza e di soccorso si propongano fra gli altri scopi anche quello del servizio dei sussidi in casi di malattia.

Sono equiparate alle associazioni operaie di previdenza, di cui nella prima parte del presente articolo, anche le Società cooperative di produzione e lavoro, le quali, con disposizione dei loro statuti, abbiano provveduto al servizio delle pensioni a favore dei propri soci.

Art. 19.

Le Società operaie di mutuo soccorso che intendano inscrivere collettivamente i propri soci, debbono dichiararlo alla sede centrale

della Cassa, rimettendo una copia dello statuto, il verbale dell'assemblea dei soci in cui la inscrizione è stata deliberata e l'elenco nominativo dei soci.

Contemporaneamente potrà essere effettuata la inscrizione presso la sede centrale, o una sede secondaria o una rappresentanza, o un ufficio postale con la presentazione, per ogni socio inscrivendo, della domanda di inscrizione documentata, come è prescritto all'art. 2 del presente regolamento, col versamento di un primo contributo non inferiore ad una lira per ogni socio.

Art. 20.

Le Società operaie legalmente riconosciute che inscrivono alla Cassa collettivamente i propri soci, e che forniscano idonee garanzie possono essere autorizzate ad esercitare nei riguardi dei soci tutte le operazioni ordinarie di registrazione dei versamenti sui libretti, pagamenti a favore degli eredi di inscritti al ruolo dei contributi riservati, e pagamenti delle rate di pensione, ed in genere tutte le operazioni attribuite agli uffici postali ed alle sedi secondarie.

Per ottenere tale autorizzazione è necessario che la Società ne presenti domanda alla sede centrale della Cassa, e che si uniformi alle istruzioni che saranno stabilite con speciale capitolato.

Il compenso annuale per tale servizio sarà in ragione di una quota fissa per ogni socio effettivamente inscritto alla fine dell'anno e che abbia regolarmente versato almeno il contributo minimo, e sarà portato alla fine di ogni anno nel conto corrente di cui al successivo articolo. Tale quota sarà determinata dal Consiglio d'amministrazione della Cassa e sarà eguale per tutte le Società.

Nessun altro compenso o premio potrà essere dato per tale titolo alla Società.

Art. 21.

Per ogni Società a cui sia stato affidato il servizio della Cassa a termini dell'articolo precedente, sarà aperto un conto corrente fruttifero nel quale saranno accreditati tutti i versamenti fatti coi fondi sociali per conto dei soci, e addebitati i pagamenti che debbono essere eseguiti dalla Cassa per il tramite della Società.

Nel mese di dicembre di ogni anno la Società deve rimettere un elenco nominativo dei soci con la indicazione della somma (in lire intere) da accreditarsi a ciascuno, per un importo complessivo non eccedente il saldo del conto corrente debitamente accertato.

Contemporaneamente verranno eseguite dalla Società le registrazioni sui libretti delle quote di contributo assegnate ad ogni socio.

Per i versamenti volontari che i soci operai intendessero fare, valgono invece le norme generali contenute nel Capo I del presente regolamento.

Art. 22.

Si considera inscrizione collettiva quella che si estende a tutti i soci, con facoltà alla Società di escludere soltanto i soci non operai o coloro che hanno superato il 50° anno di età.

Perchè la Società possa fruire della assegnazione speciale di cui all'articolo successivo, è necessario che, con apposite disposizioni dello Statuto sociale, sia resa obbligatoria la inscrizione dei soci operai alla Cassa e sia assicurata la corresponsione da parte della Società, per ognuno dei soci inscritti, di un contributo annuo non inferiore al minimo stabilito dalla legge per ottenere la quota ordinaria di concorso della Cassa.

Art. 23.

Nel caso di inscrizione collettiva fatta a sensi dell'articolo precedente, la Cassa contribuirà ad integrare il versamento della Società con una quota annuale speciale di una lira per ciascun socio operaio inscritto, in aggiunta alla quota ordinaria ed alla quota speciale di cui all'art. 14 della legge (testo unico).

Qualora poi la Società provveda con disposizioni statutarie per l'inscrizione dei soci con i benefici dell'abbreviazione a norma di legge, la quota annuale speciale per ogni socio operaio inscritto a periodi abbreviati sarà elevata a due lire in aggiunta alla quota ordinaria di concorso o alla quota speciale di cui all'art. 14 della legge (testo unico).

Il socio che per qualsiasi motivo cessa di appartenere al sodalizio, perde il diritto alla assegnazione della detta quota speciale della Cassa a cominciare dall'anno in cui perde la qualità di socio.

A chi fosse compreso nella inscrizione collettiva da parte di più Società sarà assegnata una sola volta la quota speciale di concorso.

I soci che non si trovano nelle condizioni volute dall'art. 13 (prima parte) della legge (testo unico) e che perciò non possono essere inscritti nei ruoli operai, vengono inscritti nel ruolo delle assicurazioni popolari di rendite vitalizie e non hanno diritto ad alcuna quota di concorso della Cassa.

Art. 24.

Quando una Società operaia che vuol procedere alla inscrizione collettiva dei soci abbia già fra gli scopi sociali quello delle pensioni, potrà ottenere, alle condizioni che saranno stabilite dalla Cassa e con quei maggiori beneficî che potranno essere stabiliti dal Consiglio di amministrazione, di abbreviare anche a meno di dieci anni il periodo di inscrizione dei soci di oltre 50 anni, e delle socie di oltre 45 anni, in modo però che la chiusura e la liquidazione del conto eccezionalmente abbreviato non avvenga mai prima del 60° anno di età per i soci e del 55° anno di età per le socie e per i soci appartenenti alle categorie contemplate dall'art. 19 della legge.

Per i soci operai che hanno superato il 35° anno di età, se uomini, o il 30°, se donne, il periodo d'inscrizione può essere abbreviato con i contributi minimi che saranno stabiliti dalla Cassa.

Per i soci operai che hanno raggiunti i detti limiti di età, le Società possono costituire rendite vitalizie immediate ed a favore di ognuno di essi sarà assegnata dalla Cassa una quota di rendita supplementare di dieci lire annue purchè la rendita annua complessiva non sia inferiore a 20 lire. Le somme da versare per la costituzione di tali rendite saranno determinate in base alla tariffa della Cassa per le rendite vitalizie immediate operaie.

Art. 25.

Tutti i beneficî di quote speciali di concorso della Cassa stabiliti con le disposizioni precedenti a favore delle Società operaie e dei soci che quindi innanzi si inscriveranno alla Cassa nazionale di previdenza sono estese alle Società ed ai soci precedentemente inscritti alla Cassa a cominciare dal primo giorno dell'anno successivo a quello nel quale sarà andato in vigore il presente regolamento.

Art. 26.

Le Società operaie possono affidare alla Cassa nazionale di previdenza il servizio delle pensioni già in corso di pagamento e di quelle che siano di volta in volta liquidate a norma dello Statuto sociale.

Le somme da versare per la costituzione di dette pensioni sono determinate dalla Cassa in base alla propria tariffa per le rendite vitalizie immediate per gli operai o in base alla tariffa delle assicurazioni popolari secondo che i soci sono o no da considerarsi operai in ordine all'art. 13 della legge (testo unico).

Art. 27.

Le disposizioni di questo capo, eccettuate quelle relative all'assegnazione di quote di concorso, si applicano anche alle inscrizioni collettive di Società di mutuo soccorso o di casse di previdenza non operaie.

È in facoltà della Cassa di applicare il sistema del conto corrente di cui al precedente art. 21 anche ad imprese o ad amministrazioni pubbliche o private per le inscrizioni collettive di tutto o di parte del loro personale.

CAPO III.

Della formazione dei conti individuali e dell'applicazione delle tariffe.

Art. 28.

La sede centrale della Cassa, per ciascun inscritto, apre un conto individuale, nel quale sono separatamente annotati:

a) i versamenti fatti dall'operaio o da altri per lui;

b) le quote ordinarie e speciali di concorso della Cassa, di cui all'art. 14 della legge (testo unico), e le assegnazioni straordinarie di cui all'art. 23 del presente regolamento;

c) le quote di rendita vitalizia assicurate in corrispondenza delle somme di cui alle lettere *a)* e *b)*.

La determinazione delle quote di rendita vitalizia sarà fatta coi criteri che saranno stabiliti dal Consiglio d'amministrazione, in base alle tariffe approvate con decreto Reale in ordine all'art. 17 della legge (testo unico).

Art. 29.

Quando avvenga il passaggio dal ruolo della mutualità al ruolo dei contributi riservati, od il passaggio inverso, le quote di rendita vitalizia assicurate in corrispondenza ai versamenti fatti fino al giorno del passaggio di ruolo dovranno essere trasformate, salvo le disposizioni del 2° capoverso dell'art. 6.

A tal uopo la riserva matematica delle rendite assicurate e dei capitali riservati agli eredi fino a quel giorno sarà considerata come un unico versamento e trasformata in rendita vitalizia con le tariffe applicabili al nuovo ruolo.

Art. 30.

Le quote di rendita vitalizia saranno calcolate in via normale, supponendo che la decorrenza della pensione avvenga a 55 anni compiuti per le donne e per gli inscritti alla categoria di cui nell'art. 19 della legge (testo unico), a 60 anni compiuti per gli altri.

Per gli inscritti in età superiore a 50 anni, se uomini, o a 45 anni, se donne, la decorrenza della pensione sarà presunta dopo dieci anni d'inscrizione.

La Cassa non terrà conto, fino all'anno in cui matura effettivamente il diritto a pensione, delle dichiarazioni di differimento che fossero fatte dagli inscritti.

Art. 31.

Nel caso in cui la decorrenza della pensione debba essere differita e nel caso previsto dall'art. 21 della legge (testo unico) in cui debba essere anticipata, le quote di rendita vitalizia assicurate in corrispondenza ai versamenti saranno trasformate in nuove quote di rendita vitalizia come nel capoverso dell'art. 29 del presente regolamento.

CAPO IV.

Liquidazione dei conti individuali e pagamento delle rendite vitalizie.

Art. 32.

L'inscritto, il quale abbia compiuto il 55° anno di età, se donna o se appartenente alle categorie di cui all'art. 19 della legge (testo unico), il 60° anno di età negli altri casi, e per il quale siano decorsi almeno 25 anni dal giorno del primo versamento, ha facoltà di chiedere la chiusura e la liquidazione del suo conto individuale.

La chiusura e la liquidazione del conto all'età di 55 anni compiuti può essere concessa soltanto a coloro i quali alla detta età si trovano ad appartenere ancora alle categorie contemplate dall'articolo 19 della legge (testo unico).

Nella sua domanda di chiusura e liquidazione del conto l'inscritto deve dichiarare se intende che la liquidazione sia fatta interamente in rendita vitalizia, ovvero, dato che ne abbia diritto a termini del presente regolamento, nelle altre forme previste dall'art. 36.

Quando l'inscritto, il quale si trovi nelle condizioni sopradette, non presenti alla Cassa la domanda per la chiusura e la liquidazione del suo conto, questo rimane in vigore fino a che l'inscritto non si valga della facoltà di chiederne la chiusura.

Quando l'inscritto abbia compiuto il 65° anno di età e siano decorsi almeno 25 anni dal giorno del versamento della prima quota di contributo, la chiusura del conto individuale è fatta di ufficio dalla sede centrale, e, salvo domanda in contrario dell'inscritto, la liquidazione è fatta interamente in rendita vitalizia.

Art. 33.

Potranno chiedere la chiusura e la liquidazione del conto individuale anche gli inscritti che, avendo compiuto le età indicate nella prima parte dell'articolo precedente, non abbiano compiuti 25 anni di inscrizione, purchè abbiano versato, oltre al contributo annuo di 6 o di 9 lire necessario per aver diritto alle quote ordinarie di concorso, un contributo arretrato in misura non inferiore a quella stabilita dall'art. 20, n. 2, della legge (testo unico).

A tal uopo, indipendentemente dalle dichiarazioni fatte dall'inscritto o da altri per lui, quando la somma versata dal 1° gennaio al 31 dicembre di uno stesso anno superi le 6 o le 9 lire, la eccedenza verrà imputata in conto di contributi arretrati, fino a quando sia raggiunto l'importo minimo complessivo dovuto per arretrati in tutto il periodo d'inscrizione.

La ulteriore eccedenza dei versamenti può essere computata a compenso delle eventuali deficienze di versamenti fatti negli anni successivi agli effetti della quota ordinaria di concorso.

Art. 34.

Agli inscritti, ai quali, avendo versato nell'anno più di 6, o rispettivamente più di 9 lire, si applichi la disposizione del 1° capoverso dell'articolo precedente, la Cassa assegnerà una quota speciale di concorso eguale alla eccedenza che in quell'anno può essere imputata in conto arretrati ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 35.

Gli operai che si inscrissero alla Cassa anteriormente al 1° febbraio 1907, con età superiore ai 30 o ai 35 anni, e che al 31 dicembre 1908, ai termini del regolamento approvato con R. decreto del 21 maggio 1902, n. 184, e modificato con R. decreto del 2 settembre 1904, n. 546, non avevano abbreviato o avevano solo parzialmente abbreviato il periodo di inscrizione, potranno ulteriormente abbreviarlo, versando, in più del contributo ordinario di 6 o 9 lire, una somma eguale al numero degli anni di ulteriore abbreviazione moltiplicato per il numero degli anni di effettiva inscrizione.

Art. 36.

Quando alla chiusura del conto individuale, le quote di rendita vitalizia inscritte sul conto stesso formino una somma superiore a 365 lire, dovrà l'operaio dichiarare:

a) se intende che la liquidazione del conto sia fatta interamente in rendita vitalizia;

b) se e quale parte della rendita vitalizia, per la quota che eccedesse 365 lire, debba essergli pagata in valore capitale;

c) se e quale parte della rendita vitalizia, per la quota eccedente 365 lire, debba essere accantonata per il suo valore capitale e resa fruttifera per essere pagata alla morte di lui ai suoi eredi legittimi o testamentari.

Art. 37.

Se alla liquidazione del conto individuale il totale delle rendite vitalizie inscritte nel conto risulti inferiore a L. 60 annue, la Cassa ha facoltà di liquidare il conto mediante pagamento della somma capitale corrispondente.

Art. 38.

Riscontrato che l'operaio si trova nelle condizioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento, la sede centrale della Cassa procede immediatamente alla chiusura e liquidazione del conto.

La rendita liquidata su domanda dell'inscritto decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui fu presentata dichiarazione.

La rendita liquidata d'ufficio decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui l'inscritto ha compiuto l'anno di età, nel quale la legge rende obbligatoria la liquidazione del conto.

Art. 39.

Con la liquidazione della rendita vitalizia l'operaio passa dal ruolo degli inscritti a quello dei vitaliziati e in luogo del libretto d'inscrizione, che è annullato, riceve un certificato di rendita vitalizia intestato al suo nome.

Il certificato di rendita vitalizia è rimesso all'ufficio postale o alla sede secondaria o alla rappresentanza che ha ricevuto la dichiarazione, per essere consegnato al titolare.

In caso di chiusura e liquidazione d'ufficio del conto, la sede centrale ne fa notificazione all'inscritto per mezzo del sindaco del Comune nel quale esso dimora, rimettendo con lo stesso mezzo il certificato di rendita vitalizia.

Art. 40.

La domanda per anticipata liquidazione del conto individuale in caso d'inabilità permanente assoluta al lavoro, dove essere rimessa alla sede centrale direttamente o per mezzo della sede secondaria della rappresentanza o dell'ufficio postale del luogo di residenza dell'inscritto.

Alla domanda devono essere uniti i documenti comprovanti che l'inscritto si trova nella assoluta e permanente incapacità di lavorare, sopravvenuta dopo la sua inscrizione alla Cassa.

Si considera come invalidità assoluta quella che riduce a meno di un terzo il guadagno abituale normale degli operai dello stesso mestiere e della stessa località.

Tali documenti, esenti da ogni tassa o spesa ai sensi dell'art. 31 della legge (testo unico), debbono consistere:

a) in un certificato medico debitamente autenticato, rilasciato sopra appositi formulari forniti dalla Cassa;

b) in un attestato rilasciato dal sindaco del Comune nel quale dimora l'operaio;

c) in una dichiarazione, del capo della Ditta, stabilimento, impresa od altra azienda da cui dipendeva l'operaio quando fu colpito da invalidità permanente assoluta.

Art. 41.

La sede centrale, per accertare la invalidità dell'inscritto, potrà fare eseguire una visita medica.

Quando sia accertata la invalidità la sede centrale procede alla liquidazione del conto. Se dalla liquidazione in base ai contributi minimi ordinari ed arretrati pagati e alle relative quote di concorso della Cassa risulta una pensione inferiore alle L. 120 di cui all'art. 21 della legge (testo unico), la Cassa provvede a raggiungere tale misura di pensione con una quota complementare da prelevarsi dal fondo di invalidità di cui all'art. 11 della legge (testo unico).

In aggiunta alle 120 lire di pensione rimarrà sempre a favore dell'inscritto la quota di pensione corrispondente ai maggiori versamenti da lui fatti oltre al contributo minimo ordinario ed arretrato.

Fatta la liquidazione del conto, la sede centrale emette il certificato di rendita vitalizia.

Art. 42.

Sono esclusi dal diritto all'assegnazione sul fondo di invalidità, e conseguentemente dal diritto ad una pensione minima di centoventi lire:

a) coloro nei quali la invalidità risale ad epoca anteriore alla loro inscrizione;

b) coloro che si sono inscritti alla Cassa in età superiore a 50 anni;

c) gli invalidi per atto volontario, o divenuti tali per alcoolismo, o per delitto commesso da loro o con la propria complicità;

d) gli inscritti divenuti invalidi al seguito di un infortunio sul lavoro quando, a sensi della legge relativa, abbiano ottenuta una indennità corrispondente ad una riduzione del salario di almeno il 50 per cento;

e) coloro che sieno ricoverati in un manicomio a carico della Provincia;

f) coloro che abbiano ottenuto un numero di quote ordinarie di concorso della Cassa inferiore a cinque o inferiore ai quattro quinti degli anni di inscrizione nei ruoli operai.

La disposizione della lettera *b*) è applicabile soltanto agli operai che si inscrissero alla Cassa dopo il 31 gennaio 1907.

Per coloro che si sono inscritti prima della pubblicazione del presente regolamento basterà che il numero delle quote ordinarie di concorso ottenuto non sia inferiore a cinque nè ai quattro quinti degli anni di inscrizione successivi al 1907.

Art. 43.

Quando la sede centrale respinga la domanda di liquidazione anticipata del conto individuale, o non possa concedere la assegnazione sul fondo di invalidità, ne viene data partecipazione all'operaio per mezzo dell'ufficio che ha inoltrato la domanda.

L'operaio ha facoltà di presentare ricorso contro il rifiuto della pensione di invalidità. Sul ricorso decide inappellabilmente il Consiglio d'amministrazione.

Art. 44.

All'invalido che, per sentenza passata in giudicato, sia condannato alla reclusione per un periodo maggiore di un anno, non sarà pagata, durante tutto il periodo di espiazione della condanna, quella parte di pensione che corrisponde alla quota complementare sul fondo di invalidità; sarà pagata invece l'altra parte di pensione.

Art. 45.

Cessa il pagamento della rendita vitalizia quando l'invalidità del vitaliziato, per un miglioramento avvenuto nelle sue condizioni fisiche, non possa più considerarsi come assoluta.

La Cassa nazionale di previdenza ha in ogni tempo facoltà di fare eseguire visite mediche allo scopo di accertare che persistano le condizioni dell'invalidità assoluta. Perde senz'altro il diritto al pagamento della rendita vitalizia l'operaio che si rifiuti di prestarsi alle visite mediche predette.

Art. 46.

Le rendite vitalizie saranno pagate in rate trimestrali posticipate al 1° marzo, 1° giugno, 1° settembre e 1° dicembre di ciascun anno, dalla sede centrale, dalle sedi secondarie e dagli uffici postali.

Il pagamento è fatto al titolare della rendita dietro esibizione del certificato di rendita vitalizia e del certificato di esistenza in vita.

Art. 47.

I titolari dei certificati di rendita vitalizia possono per giustificato motivo, ottenere di riscuotere le rate trimestrali presso uffici postali e sedi secondarie diversi da quello al quale fu presentata la domanda per la liquidazione dei conti.

Sul certificato deve essere apposto il bollo in ogni singolo pagamento, e contemporaneamente l'inscritto deve firmare una formola di quietanza.

Art. 48.

Le domande della chiusura e liquidazione del conto degli operai inscritti residenti all'estero debbono essere rimesse alla sede centrale della Cassa o direttamente o dagli agenti consolari italiani a ciò autorizzati dal Ministero degli affari esteri o dagli Istituti o rappresentanze designati dal Consiglio di amministrazione.

Il certificato di rendita vitalizia viene consegnato agli inscritti per

mezzo degli agenti consolari autorizzati a fare questo servizio o degli Istituti o rappresentanze predetti, i quali faranno anche il pagamento delle rate trimestrali delle rendite vitalizie.

Art. 49.

Le rendite non riscosse per un anno sono tenute sospese e cessano dal venire inscritte negli stati di pagamento.

Per essere ripristinate, il titolare della rendita deve farne domanda alla sede centrale della Cassa, producendo il certificato di esistenza in vita.

Art. 50.

Le rendite sono dovute fino al giorno della morte del titolare. Gli eredi di esso, giustificando la loro qualità, potranno chiedere il pagamento delle rate trimestrali o delle frazioni di rata non riscosse, nel termine di due anni dalla morte del titolare. Spirato questo termine detti importi saranno prescritti a favore del fondo di invalidità.

Le rendite non riscosse in vita si prescrivono a favore del Fondo di invalidità nel termine di cinque anni stabilito dal Codice civile.

Art. 51.

Il pagamento agli eredi, indicati nell'art. 24 della legge (testo unico), degli inscritti al ruolo dei contributi riservati è ordinato dalla sede centrale della Cassa, in seguito a domanda ad essa presentata nel termine stabilito nell'articolo predetto.

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

a) il libretto d'inscrizione;

b) l'atto di morte dell'inscritto;

c) lo stato di famiglia del defunto;

d) un atto di notorietà dinanzi al sindaco (per somme fino a L. 50) e dinanzi al pretore (per somme eccedenti L. 50) dal quale risulti il nome, il grado di parentela, l'età e lo stato civile degli eredi aventi diritto;

e) quando la somma da rimborsare ecceda complessivamente L. 50, un decreto dell'autorità giudiziaria competente che stabilisca le modalità per il pagamento delle somme dovute agli eredi minorenni.

Art. 52.

Quando l'operaio, a sensi dell'art. 36 del presente regolamento, abbia riservato un capitale a favore dei suoi eredi legittimi o testamentari o di alcuni di essi, questi dovranno presentare domanda alla sede centrale della Cassa, producendo l'atto di morte del titolare e i documenti comprovanti la loro qualità di eredi.

Art. 53.

Tutti gli atti indicati negli articoli precedenti sono rilasciati gratuitamente e sono esenti da qualsiasi tassa a sensi dell'art. 31 della legge (testo unico).

CAPO V.

Disposizioni diverse.

Art. 54.

Il bilancio tecnico per il fondo degli inscritti, e quello per il fondo delle rendite vitalizie, di cui nell'art. 25 della legge (testo unico) si formano alla fine di ciascun quinquennio, a decorrere dal 1° gennaio 1908.

Le assegnazioni da farsi sulle entrate ordinarie a termini dell'art. 10 della legge in favore della riserva straordinaria di rischio saranno sospese quando questa abbia raggiunto il decimo dell'ammontare complessivo del fondo degli inscritti e del fondo delle rendite vitalizie.

Nel caso in cui la riserva straordinaria di rischio non sia sufficiente a coprire la eventuale deficienza constatata nel fondo degli inscritti o in quello delle rendite vitalizie, dovranno prelevarsi dalle entrate annuali della Cassa le quote necessarie per reintegrare i fondi predetti, in uno o più esercizi, secondo le deliberazioni che prenderà all'uopo il Consiglio di amministrazione.

Art. 55.

Le norme da seguirsi dagli uffici postali per tutte le operazioni della Cassa ad essi affidate in forza della legge e del regolamento, dovranno essere analoghe a quelle delle Casse postali di risparmio e saranno determinate con apposito regolamento dalla amministrazione della Cassa d'accordo con il Ministero delle poste e dei telegrafi.

Art. 56.

Con altro regolamento saranno stabilite le norme per il servizio delle sedi secondarie e delle rappresentanze della Cassa.

Art. 57.

Il servizio delle assicurazioni popolari di rendite vitalizie è regolato da speciali istruzioni approvate dal Consiglio di amministrazione della Cassa.

Le inscrizioni, riscossioni dei contribuiti ed i pagamenti per annualità o per qualsiasi altro titolo sono fatti dalla sede centrale della Cassa, dalle sedi secondarie, dalle rappresentanze e dagli uffici postali.

Art. 58.

Quando un inscritto alle assicurazioni popolari di rendite vitalizie si trovi nelle condizioni stabilite dall'art. 13 della legge (testo unico) può ottenere di essere trasferito nei ruoli operai presentandone domanda, corredata della dichiarazione del mestiere e redatta nel modo indicato nella prima parte dell'art. 2 del presente regolamento. In tale domanda l'operaio dovrà anche indicare il ruolo nel quale intende essere trasferito. Il diritto alle quote di concorso della Cassa matura dal primo giorno dell'anno in cui sia stata presentata la domanda del trasferimento.

Art. 59.

La Cassa nazionale di previdenza non può concedere sussidi di qualsiasi natura.

Disposizione transitoria.

Gli operai appartenenti alle categorie di industria di cui all'articolo 19 della legge (testo unico) 30 maggio 1907, n. 376, se siano stati iscritti alla Cassa anteriormente al 31 gennaio 1907 hanno diritto all'assegnazione delle quote di concorso anche se continuino a versare un contributo annuo non inferiore a sei lire.

La stessa disposizione si applica agli operai addetti ad industrie aggiunte con decreto Reale a quelle contemplate nel citato art. 19 della legge (testo unico) e che siano stati inscritti alla Cassa anteriormente alla data dell'entrata in vigore del predetto decreto Reale.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:
Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
F. COCCO-ORTU.
Il ministro del tesoro
CARCANO.
Il ministro delle poste e dei telegrafi
SCHANZER.

Relazione di S. E. il ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re, *in udienza del 4 aprile 1909, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Campagna (Salerno).*

SIRE!

In seguito alle elezioni parziali del luglio 1908, l'opposizione divenne maggioranza nel Consiglio comunale di Campagna. La nuova amministrazione si rivelò subito poco curante degli interessi del Comune e guidata unicamente da spirito di partigianeria, senza che

l'assidua vigilanza delle autorità potesse ricondurla nei confini della legge.

Importanti vertenze, di sommo interesse per la popolazione, furono trascurate; a cariche e funzioni pubbliche furono assunte persone del partito dell'amministrazione, sebbene incompatibili; si lasciò scoperto il posto di segretario comunale, nonostante le esigenze dell'ufficio, nell'intento di modificare le condizioni di ammissione per favorire persona, che non potrebbe partecipare al concorso, a termini del vigente regolamento; si sospesero tutti i salariati per mettere altri al loro posto. Varie deliberazioni consiliari vennero dal prefetto annullate; ma chi funziona da sindaco, invece del titolare dimessosi, si rifiutò persino di dare esecuzione ad un decreto prefettizio di annullamento.

Intanto non si è ancora approvato il bilancio 1909.

In siffatto stato di cose si è manifestata una viva agitazione, che costituisce una permanente minaccia per l'ordine pubblico, e dovettero adottarsi necessarie eccezionali misure di pubblica sicurezza.

Fu, inoltre, provveduto alla sospensione del sindaco, e le funzioni di ufficiale del Governo furono affidate ad un commissario prefettizio.

Ma, per la dichiarata decadenza di tre consiglieri della maggioranza, l'astensione dei consiglieri di opposizione e l'impossibilità negli altri di curare il normale funzionamento dell'azienda, questa è completamente paralizzata. Il Consiglio non venne, infatti, più convocato e parimente inerte è la Giunta.

A fine, pertanto, di eliminare le cause dell'agitazione, provvedere agli interessi negletti della popolazione e rendere possibile, con la pacificazione degli animi, l'avvento di una rappresentanza vitale e sollecita al pubblico bene, è indispensabile procedere allo scioglimento di quel Consiglio comunale, come ha pur ritenuto, con parere del 2 corrente, il Consiglio di Stato.

Mi onoro quindi sottoporre all'augusta firma di Vostra Maestà lo schema del relativo decreto.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 316 e 317 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 21 maggio 1908, n. 269;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Campagna, in provincia di Salerno, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Giovanni Nota è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la deliberazione 8 ottobre 1907, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa l'11 gennaio 1909, con la quale il Consiglio provinciale di Cuneo stabilì d'inscrivere tra le provinciali la strada comunale che da Montaldo di Mondovì porta alla provinciale San Michele-Pamparato, con che vi fossero eseguite le opere necessarie per sistemarla;

Ritenuto che esse furono compiute, come ne dà atto la Deputazione provinciale nella sua deliberazione in data 11 settembre 1908;

Che, eseguite le prescritte pubblicazioni, non fu presentato alcun reclamo;

Considerato che la strada di cui trattasi serve a collegare col capoluogo del circondario e con la ferrovia la parte inferiore della valle del Corsaglia, la valle del Roburentello e la parte superiore della valle Casotto, ossia un territorio esteso e ricco di prodotti; e che può ritenersi una diramazione della provinciale su detta;

Che pertanto la strada da Montaldo alla provinciale San Michele-Pamparato, della lunghezza di circa 4 chilometri, riveste i caratteri di provincialità:

Visti gli articoli 13 e 14 della legge 20 marzo 1865, sui lavori pubblici:

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici:

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La strada comunale che da Montaldo di Mondovì porta alla provinciale San Michele-Pamparato, è inscritta nell'elenco delle provinciali di Cuneo.

Il predetto Nostro ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 4 aprile 1909.

VITTORIO EMANUELE.

BERTOLINI.

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

R. CONSOLATO D'ITALIA IN INNSBRUCK

Elenco degli italiani decessi in questo distretto consolare di Innsbruck la cui morte pervenne a conoscenza di questo R. consolato, durante il 1° trimestre 1909:

Giordani Regina, d'anni 72 — Garzoni Angelo, id. 69 — Rigotti o Rigetti Giovanni, id. 41 — Prandini Giovanni, id. 38 — Rosa Giosuè, id. 74 — Lanaro Virginia, nata Leoni, id. 42 — Giussani Carlo, id. 63 — Orti Paolo, id. 70 — Chiesura Carlo, id. 54 — Demartin Catterina, di Ambrogio, id. 1 — Simoni Giovanni, id. 6 — Bedoni Francesca, id. 60 — Filippi Luigi, id. 47 — Meneghini Luigi, id. 67 — Toniazzo Francesco, id. 68.

REGNO D'ITALIA

MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione Generale della Sanità Pubblica

Bollettino sanitario settimanale del bestiame, n. 15, dal 5 all'11 aprile 1909.

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 5 all'11 aprile 1909	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	*Alessandria*	Aqui	Castelnuovo Belbo .	bovina	1	—	1	—	1	—
	Brescia	Brescia	Castelmella	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Borgosatollo	»	1	—	1	—	1	—
	Cagliari	Cagliari	Selegas	»	1	—	30	—	30	—
	Catanzaro	Cotrone	Borgo Spinello . .	»	1	—	5	—	5	—
	Ferrara	Comacchio	Codigoro	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Migliarino	»	1	—	1	—	1	—
	Firenze	S. Miniato	Santa Croce sull'Ar.	»	2	—	2	—	2	—
	Foggia	Bovino	Ascoli Satriano . .	»	—	—	320	320	—	—
	»	Foggia	Foggia	»	1	—	1	—	1	—
	Genova	Spezia	Spezia	»	—	—	2	—	2	—
	Lecce	Gallipoli	Tricase	»	1	—	1	—	1	—
	Lucca	Lucca	Monsummano . . .	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Montecarlo	»	1	—	1	—	1	—
	Mantova	Ostiglia	Borgofranco Po . .	»	1	—	1	—	1	—
	Milano	Gallarate	Parabiago	»	1	—	1	—	1	—
	Modena	Modena	Carpi	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Modena	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Nonantola	»	1	—	1	—	1	—
	Parma	Parma	San Pancrazio Par.	»	1	—	1	—	1	—
	Pisa	Pisa	Palaia	»	1	—	1	—	1	—
	»	Volterra	Castelnuovo	ovina	1	—	2	—	2	—
	Salerno	Salerno	San Valentino Torio	bovina	1	—	1	—	1	—
	Teramo	Teramo	Colonnella	suina	1	—	1	—	1	—
	Treviso	Mont. Belluna	Pederobba	bovina	1	—	1	—	1	—
	Udine	Udine	Bicinisco	»	1	—	1	—	1	—
	»	»	Udine	»	1	—	1	—	1	—
	Vicenza	Asiago	Asiago	»	1	—	1	—	1	—
	»	Bassano	Rosa	»	1	—	1	—	1	—
					27	—	393	329	64	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 5 al 11 aprile 1909	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio sintomatico	*Ferrara*	Comacchio	Codigoro	bovina	1	—	1	—	1	—
	»	»	Migliarino	»	1	—	1	—	1	—
	Genova	Savona	Cairo Montenotte .	»	2	—	2	—	2	—
	»	»	Dego	»	1	—	2	—	2	—
	Sassari	Ozieri	Mores	»	1	—	1	—	1	—
	Torino	Pinerolo	Luserna San Giov.	»	1	—	1	—	1	—
	»	Torino	Piossasco	»	1	—	1	—	1	—
	Udine	Cividale	S. Giovanni Manzano	»	1	—	1	—	1	—
					9	—	10	—	10	—
Afta epizootica	*Alessandria*	Alessandria	Alessandria	bovina	2	—	15	—	—	15
	»	»	Felizzano	»	1	—	2	—	—	2
	»	Asti	Asti	»	—	14	—	—	—	14
	»	Novi	Ovada	»	—	7	—	7	—	—
	Aquila	Aquila	Bagno	»	1	—	2	—	—	2
	Arezzo	Arezzo	Bucine	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Montevarchi . . .	»	—	4	—	1	—	3
	Belluno	Feltre	Feltre	»	1	8	2	8	—	2
	Bologna	Bologna	Anzola Emilia . . .	»	—	12	—	—	—	12
	»	»	Bologna	»	2	—	25	—	—	25
	»	»	Crevalcore	»	—	13	—	—	—	13
	»	»	Calderara di R. . .	»	—	24	—	24	—	—
	»	»	Galliera	»	—	9	—	9	—	—
	»	»	Monte San Pietro .	»	—	6	—	6	—	—
	»	»	Sala Bolognese. . .	»	—	40	—	11	—	20
	»	»	Sant'Agata Bol. . .	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Zola Predosa. . . .	»	—	10	—	10	—	—
	Brescia	Brescia	Ghedi	»	—	8	—	—	—	8
	»	»	Isorella	»	1	—	6	—	—	6
	»	»	Calcinaio	»	1	—	4	—	—	4
	»	Chiari	Villachiara	»	1	—	8	—	—	8
	»	Verolanuova	Alfianello	»	—	52	16	25	—	43
	»	»	Manerbio	»	1	—	15	—	—	15
	Como	Como	Costamasnaga . . .	»	—	1	—	—	—	1
	»	Varese	Lonato Ceppino . .	»	—	1	—	—	—	1
	Cremona	Casalmaggiore	Castelponzone . . .	»	—	23	—	—	—	23
	»	»	Drizzona	»	—	8	—	—	—	8
	»	»	Gussola	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Martignana Po . .	»	—	3	—	—	—	3
	»	»	Piadena	»	—	10	—	—	—	10

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 5 all'11 aprile 1903	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Cremona*	Casalmaggiore	Solarolo Ranieri . .	bovina	1	—	5	—	—	5
	»	»	Vho	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	Voltido	»	—	8	—	—	—	8
	»	Crema	Agnadello	»	—	8	—	—	—	8
	»	»	Capergnanica. . . .	»	—	25	—	—	—	25
	»	»	Pandino	»	—	8	—	—	—	8
	»	»	Scannabue	»	—	15	—	—	—	15
	»	»	Soncino	»	—	20	—	—	—	20
	»	Cremona	Cà dei Stefani . . .	»	—	27	—	—	—	27
	»	»	Cappella P.	»	—	40	—	—	—	40
	»	»	Casalbuttano. . . .	»	—	20	—	—	—	20
	»	»	Cella Dati	»	1	67	42	67	—	42
	»	»	Cingia dei Botti . .	»	—	14	—	—	—	14
	»	»	Derovere	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Isola D.	»	—	8	—	—	—	8
	»	»	Ostiano	»	—	20	—	—	—	20
	»	»	Robecco d'Oglio . .	»	—	15	—	—	—	15
	»	»	Sesto Cremonese . .	»	—	10	—	—	—	10
	»	»	Soresina	»	—	30	—	—	—	30
	»	»	Sospiro	»	—	106	—	—	—	106
	»	»	Torre P.	»	—	39	—	—	—	39
	»	»	Volongo	»	—	15	—	—	—	15
	Cuneo	Alba	Novello	»	1	—	2	—	—	2
	»	Cuneo	Fossano	»	1	—	2	—	—	2
	»	Mondovì	Cherasco	»	—	9	—	—	—	9
	»	Saluzzo	Caramagna P. . . .	»	—	3	—	—	—	3
	Ferrara	Cento	Cento	»	—	4	—	2	—	2
	»	Comacchio	Migliarino	»	—	24	—	24	—	—
	»	Ferrara	Argenta	»	—	10	—	10	—	—
	»	»	Bondeno	»	—	4	10	14	—	—
	»	»	Ferrara	»	7	29	18	33	—	14
	»	»	Portomaggiore . .	»	2	16	—	14	—	2
	Firenze	Firenze	Bagno a Ripoli . .	»	1	1	5	—	—	6
	»	»	Fiesole	»	3	7	3	—	—	10
	»	»	Firenze	»	—	10	—	7	—	3
	»	»	Montespertoli . . .	»	—	5	—	5	—	—
	»	San Miniato	Castelfiorentino. . .	»	—	2	—	2	—	—
	»	»	Cerreto Guidi . . .	»	—	3	—	3	—	—
	»	»	Montelupo	»	—	2	—	2	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciuto infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 5 all'11 aprile 1909	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Forlì*	Forlì	Forlì	bovina	—	5	—	—	—	5
	»	Rimini	Misano	»	—	5	—	—	—	5
	»	»	Rimini	»	1	5	1	—	—	6
	»	»	Sant'Arcangelo . .	»	—	10	—	—	—	10
	Genova	Genova	Genova	»	—	8	—	—	8	—
	»	»	Recco	»	—	2	—	—	—	2
	Lecce	Brindisi	Brindisi	»	—	26	—	13	—	13
	Mantova	Asola	Asola	»	—	8	—	8	—	—
	»	Sermide	Felonica	»	—	27	—	10	—	17
	»	»	Poggio Rusco . . .	»	1	—	42	—	—	42
	»	Viadana	Pomponesco . . .	»	—	15	—	15	—	—
	Milano	Gallarate	Cislago	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Cornaredo	»	—	20	21	24	—	17
	»	»	Vergiate	»	—	2	—	2	—	—
	»	Lodi	Cavenago	»	1	—	27	—	—	27
	»	Milano	Bollate	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Cormanno	»	1	—	1	—	—	1
	»	»	Cusago	»	1	—	10	—	—	10
	»	»	Musocco	»	—	7	—	7	—	—
	»	Monza	Meda	»	—	1	—	1	—	—
	»	»	Renate.	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Sesto San Giovanni	»	1	2	2	—	—	4
	Modena	Mirandola	Madola	»	—	14	—	—	—	14
	»	»	Mirandola	»	4	—	10	—	—	10
	»	Modena	Fiorano	»	1	—	2	—	—	2
	»	»	Modena	»	1	1	2	—	—	3
	»	»	Nonantola	»	1	16	14	16	—	14
	Novara	Biella	Valdengo	»	1	—	5	—	—	5
	»	Vercelli	Oldonigo	»	1	—	6	—	—	6
	Padova	Camposampiero	Piombino	»	—	37	—	—	—	37
	»	Pieve di Sacco	Legnaro	»	—	1	—	1	—	—
	Parma	Borgo S. Donn.	Borgo San Donnino.	»	—	83	—	—	—	83
	»	»	Fontanellato . . .	»	—	14	—	—	—	14
	»	»	San Secondo P. . .	»	2	4	5	—	—	9
	»	»	Soragna	»	1	7	10	—	—	17
	»	Parma	Cortile S. Martino .	»	—	2	—	—	—	2
	»	»	S. Lazzaro Parm.se.	»	—	4	—	—	—	4
	»	»	Vigatto	»	—	43	—	—	—	43
	Pavia	Pavia	Cava Manara . . .	»	1	—	12	—	—	12
	»	Mortara	Vigevano	»	1	—	9	—	—	9
	»	Voghera	Voghera	»	1	9	6	6	—	9

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 5 all'11 aprile 1909	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Afta epizootica**	*Piacenza*	Fiorenzuola	Alseno	bovina	1	—	18	—	—	18
	»	»	Cadeo	»	2	—	16	—	—	10
	»	»	Carpaneto	»	—	1	—	—	—	1
	»	Piacenza	Castelvetro P.	»	—	25	—	25	—	—
	»	»	Monticelli O.	»	—	15	—	15	—	—
	»	»	San Giorgio Piacent.	»	1	—	7	—	—	7
	Pisa	Volterra	Volterra	»	—	2	—	2	—	—
	Reggio Em.	Guastalla	Gualtieri	»	1	—	28	—	—	28
	Rovigo	Occhiobello	Occhiobello	»	—	25	—	—	—	25
	Siena	Siena	Siena	»	1	3	2	3	—	2
	Sondrio	Sondrio	Chiavenna	»	—	5	—	3	—	2
	Torino	Pinerolo	Buriasco	»	—	7	—	7	—	—
	»	Torino	Chieri	»	1	—	9	1	—	8
	»	»	Pianezza	»	1	—	2	2	—	—
	»	»	Piazzo	»	—	1	—	—	—	1
	Treviso	Treviso	Carbonara	»	—	19	—	19	—	—
	»	»	Preganziol	»	—	8	—	8	—	—
	Venezia	Dolo	Mira	»	1	24	12	24	—	12
	»	San Donà	San Donà	»	—	7	—	—	—	7
	»	»	S. Michele del Quarto	»	2	5	65	—	—	70
	Verona	Verona	Mizzole	»	—	7	—	—	—	7
					62	**1432**	**523**	**486**	**8**	**1461**
Tubercolosi	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Barbone dei bufali	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Morva e farcino	*Alessandria*	Casale Monf.	Casale Monferrato	equina	1	—	1	—	1	—
	Ancona	Ancona	Osimo	»	1	—	1	—	—	1
	Bari	Bari	Bari	»	—	2	—	—	—	2
	Forlì	Forlì	Meldola	»	—	4	—	—	—	4
	Mantova	Gonzaga	Suzzara	»	—	—	3	—	3	—
	Palermo	Palermo	Palermo	»	—	9	—	—	—	9
	Parma	Parma	Parma	»	—	—	1	—	1	—
	Udine	Pordenone	Tramona di Sotto	»	1	—	2	—	2	—
	»	Udine	Dignano	»	1	—	1	—	1	—
	Venezia	Dolo	Mira	»	—	1	—	—	1	—
					4	**16**	**9**	—	**9**	**16**

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandrie riconosciuto infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 5 all'11 aprile 1903	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Rogna	*Aquila*	Aquila	Aquila	ovina	—	15	—	—	—	15
	»	»	Collepietro	»	—	50	—	—	—	50
	»	»	Lucoli	»	—	8	—	4	2	2
	»	Avezzano	Bisegna	»	—	308	—	—	—	308
	»	Cittaducale	Borgocollefegato .	»	—	271	—	—	—	271
	»	»	Fiamignano	»	—	35	—	—	—	35
	»	Sulmona	Castel di Sangro .	»	—	19	—	6	2	11
	»	Aquila	Aquila	equina	—	9	—	—	—	9
	»	Avezzano	Collarmele	ovina	2	3	2	—	—	5
	Avellino	Ariano	Casalbore	»	—	46	2	10	—	38
	Foggia	Sant'Angelo	Rocchetta Sant'Ant.	»	—	—	14	—	—	14
	»	Bovino	Ascoli Satriano . .	»	—	243	—	—	—	243
	»	»	Castelluccio Lauri .	»	1	—	249	—	—	240
	»	»	Troia	»	—	600	—	—	—	600
	»	Foggia	Lucera	»	—	1998	—	—	458	1540
	»	»	Manfredonia	»	—	52	—	—	—	52
	»	San Severo	San Marco in Lamis	»	—	194	—	—	—	194
	»	»	Serracapriola . . .	»	1	—	96	20	1	75
	Lecce	Taranto	Castellaneta . . .	»	—	403	—	76	—	327
	Perugia	Spoleto	Montefalco	»	—	35	—	—	—	35
	»	»	Spoleto	»	—	221	—	—	2	219
	Potenza	Matera	Miglionico	»	—	50	—	—	—	50
	»	»	Montescaglioso . .	»	14	—	1220	—	—	1220
	Roma	Frosinone	Piperno	»	—	90	—	—	—	90
	»	Roma	Palombara Sabina .	»	—	325	—	—	—	325
	»	»	Rignano Flaminio .	»	—	270	—	—		270
	»	»	Rocca Canterano . .	»	—	342	—	—	—	342
	»	»	Tivoli	»	—	1064	—	—	—	1064
	»	Viterbo	Ischia di Castro . .	»	—	510	—	—	—	510
	»	»	Montefiascone . . .	»	—	43	—	—	—	43
	»	»	Vetralla	»	—	160	—	—	—	160
					18	7364	1583	116	465	8366
Vaiuolo bovino	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 5 all'11 aprile 1909	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Malattie infettive dei suini	*Ancona*	Ancona	Ancona	—	—	1	—	1	—	—
	»	»	Fabriano	—	4	11	4	—	—	15
	»	»	Filottrano	—	1	—	1	—	—	1
	Aquila	Cittaducale	Antrodoco	—	—	4	—	2	2	—
	»	»	Borbona	—	—	1	—	1	—	—
	»	»	Borgovelino . . .	—	—	4	—	2	2	—
	»	»	Castel Sant'Angelo.	—	2	11	2	—	1	12
	»	»	Petrella Salto . . .	—	—	20	—	—	—	20
	»	»	Fiamignano	—	—	4	—	—	—	4
	»	»	Posta	—	—	4	—	—	—	4
	Arezzo	Arezzo	Arezzo	—	—	5	—	—	—	5
	»	»	Chiusi in Casentino	—	—	4	—	—	—	4
	»	»	Cortona	—	—	5	—	—	—	5
	»	»	Montevarchi . . .	—	1	—	1	—	1	—
	Ascoli Piceno	Fermo	Santa Vittoria in M.	—	—	6	1	—	1	6
	Bergamo	Bergamo	Brembate Sotto . .	—	—	1	—	—	—	1
	Bologna	Bologna	Bologna	—	1	—	3	—	3	—
	»	»	Castel d'Argile. . .	—	—	2	—	—	—	2
	Brescia	Brescia	Visano	—	—	15	—	—	—	15
	Caserta	Sora	San Donato	—	—	2	—	—	—	2
	Catanzaro	Catanzaro	Iseo	—	—	—	3	—	3	—
	»	»	Sant'Andrea . . .	—	—	—	3	—	1	2
	»	Monteleone	Serra San Bruno . .	—	—	—	19	—	13	6
	»	Nicastro	Nocera Terinese . .	—	—	5	—	5	—	—
	Cosenza	Castrovillari	Santa Caterina Alb.	—	9	—	55	—	19	36
	»	Cosenza	Torano Castello . .	—	2	—	10	—	10	—
	Cuneo	Cuneo	Bernette	—	—	3	—	—	—	3
	»	Mondovì	Mondovì	—	—	36	—	—	—	36
	»	»	Monastero Vasco .	—	—	4	—	—	—	4
	Forlì	Cesena	Cesena	—	—	20	—	—	—	20
	»	Rimini	Rimini	—	—	12	—	—	—	12
	Genova	Spezia	Borghetto Vara . .	—	2	—	2	—	2	—
	»	»	Carrodano	—	—	2	—	—	—	2
	Lucca	Lucca	Viareggio	—	1	—	1	—	1	—
	Macerata	Camerino	Camerino	—	—	27	—	—	—	27
	»	Macerata	Macerata	—	—	4	—	1	1	2
	»	»	Porto Recanati . .	—	1	—	1	—	1	—
	Mantova	Gonzaga	Suzzara	—	—	24	—	—	—	24
	Modena	Mirandola	Mirandola	—	—	10	—	—	—	10

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 5 all'11 aprile 1909	guariti	morto o abbattuti	che restano ammalati
Segue **Malattie infettive dei suini**	*Parma*	Borgo San D.	Busseto	—	—	5	14	—	—	19
	»	»	Salsomaggiore . . .	—	—	5	—	5	—	—
	»	»	San Secondo P. . .	—	—	11	—	—	—	11
	»	»	Sissa	—	1	—	1	—	—	1
	»	Parma	Collecchio	—	—	7	—	—	—	7
	»	»	Corniglio	—	—	7	—	—	—	7
	Perugia	Perugia	Passignano	—	3	—	3	—	3	—
	»	Rieti	Rieti	—	3	3	5	1	4	3
	»	»	Poggio Fidoni . . .	—	1	4	3	—	3	4
	»	»	Tarano	—	—	5	—	—	—	5
	»	»	Collato Sabino . .	—	2	—	9	—	7	2
	Piacenza	Firenzuola d'A.	San Pietro in Cerro	—	1	—	2	—	2	—
	Reggio Emil.	Guastalla	Guastalla	—	—	96	—	—	—	96
	»	»	Luzzara	—	—	15	—	—	1	14
	»	Reggio Emilia	Reggio Emilia . . .	—	—	11	—	—	1	10
	»	»	Vezzano	—	—	14	—	—	14	—
	Ravenna	Ravenna	Cervia	—	3	—	8	—	8	5
	Roma	Frosinone	Amaseno	—	—	5	—	—	—	5
	»	Roma	Palestrina	—	—	5	—	—	—	14
	»	Velletri	Cisterna di Roma .	—	—	14	—	—	—	1
	»	Viterbo	Grotte di Castro . .	—	—	1	—	—	—	8
	»	»	Roccalvecce	—	—	8	—	—	—	1
	Teramo	Teramo	Teramo	»	2	—	4	—	3	—
	Torino	Pinerolo	Vigone	»	—	3	—	1	2	—
					40	446	155	19	109	493
Rabbia	*Ascoli Piceno*	Fermo	Fermo.	canina	—	11	—	—	—	11
	Bari	Bari	Bitonto	»	—	1	—	—	—	1
	»	Barletta	Minverino Murge. .	»	—	10	—	—	—	10
	Cuneo	Mondovì	Dogliani	bovina	—	1	—	—	—	1
	Modena	Modena	Bastiglia	suina	—	1	—	—	—	1
	Pavia	Mortara	Tromello	canina	—	—	2	—	2	—
	Siena	Siena	Poggibonsi	suina	1	—	1	—	1	—
	Verona	Verona	Verona	canina	—	—	2	—	2	—
	Vicenza	Barbarano	Barbarano	»	—	—	1	—	1	—
	»	Vicenza	Altavilla Vic. . . .	»	—	—	1	—	1	—
	»	»	Arcugnano	»	—	—	1	—	1	—
	»	»	Vicenza	»	—	—	1	—	1	—
					1	21	9	—	9	21

MALATTIA	PROVINCIA	CIRCONDARIO	COMUNE	Specie cui appartengono gli animali ammalati	Stalle o mandre riconosciute infette dopo l'ultimo bollettino	ANIMALI precedentemente ammalati	caduti ammalati dal 5 all'11 aprile 1909	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	*Aquila*	Aquila	Scoppito	caprina	24	—	365	—	—	365
	Perugia	Rieti	Fara Sabina	»	—	32	—	—	—	32
	»	»	Petescia	»	—	70	—	—	—	70
	Roma	Roma	Leprignano	ovina	—	20	—	—	—	20
	»	»	Moricone	»	—	810	—	—	—	810
	»	»	Poli	»	—	45	—	—	—	45
	»	Velletri	Norma	»	—	100	—	—	—	100
	»	»	Id.	»	—	19	—	—	—	19
	»	»	Velletri	»	—	100	—	—	—	100
					24	**1196**	**365**	—	—	**1561**

RIEPILOGO

Malattia	Specie	Stalle	precedentemente ammalati	caduti ammalati	guariti	morti o abbattuti	che restano ammalati
Carbonchio ematico	ovina	1	—	2	—	2	—
	bovina	25	—	390	329	61	—
	suina	1	—	1	—	1	—
		27	—	**393**	**329**	**64**	—
Carbonchio sintomatico	bovina	9	—	10	—	10	—
	ovina	—	—	—	—	—	—
		9	—	**10**	—	**10**	—
Afta epizootica	bovina	62	1432	523	486	8	1461
	suina	—	—	—	—	—	—
		62	**1432**	**523**	**486**	**8**	**1461**
Morva e farcino	equina	**4**	**16**	**9**	—	**9**	**16**
Vaiuolo ovino e caprino	—	—	—	—	—	—	—
	—	—	—	—	—	—	—
		—	—	—	—	—	—
Vaiuolo bovino.	—	—	—	—	—	—	—
Barbone dei bufali	—	—	—	—	—	—	—
Tubercolosi	—	—	—	—	—	—	—
Rabbia.	bovina	—	1	—	—	—	1
	canina	—	22	8	—	8	22
	suina	1	1	1	—	1	1
		1	**24**	**9**	—	**9**	**24**
Rogna	ovina	—	7355	1583	116	465	8357
	equina	—	9	—	—	—	9
		18	**7364**	**1583**	**116**	**465**	**8366**
Malattie infettive dei suini	suina	**40**	**466**	**155**	**19**	**109**	**493**
Agalassia contagiosa delle pecore e delle capre	ovina	—	1094	—	—	—	1094
	caprina	24	102	365	—	—	467
		24	**1196**	**365**	—	—	**1561**

BOLLETTINO SANITARIO DEL BESTIAME ALL'ESTERO

(Dati statistici e notizie desunte da pubblicazioni ufficiali dei singoli paesi).

AUSTRIA — *Dall'8 al 14 aprile 1909.*

MALATTIE	Località infette	Poderi infetti
Afta epizootica	3	5
Carbonchio ematico	10	10
Pleuropolmonite essudativa dei bovini	—	—
Moccio e farcino	5	7
Vaiuolo	—	—
Rogna dei cavalli	51	74
Id. delle pecore	6	7
Id. delle capre	5	13
Carbonchio sintomatico	3	3
Mal rossino dei suini	22	22
Peste e setticemia dei suini	105	231
Morbo coitale maligno	—	—
Esantema coitale vescicoloso dei solipedi	28	37
Id. id. dei bovini	22	79
Colera degli uccelli	12	101
Peste dei polli	—	—
Rabbia	37	39

In questo periodo di tempo in tutti i regni e paesi componenti l'Impero d'Austria non si è osservato alcun caso di *peste bovina* e di *pleuropolmonite essudativa* contagiosa dei bovini.

La Dalmazia ed il Vorarlberg sono immuni da epizoozie.

ISTRIA — *Dal 10 al 17 aprile 1909.*

MALATTIE	N. dei Comuni infetti	N. delle masserie e dei pascoli infetti	N. degli animali ammalati
Colera degli uccelli	—	—	—
Esantema coitale vescicoloso	—	—	—
Carbonchio ematico	1	1	1
Rogna	6	7	7
Mal rossino	1	1	2
Peste suina	4	40	45
Moccio equino	—	—	—

TIROLO E VORARLBERG — *Dal 5 al 12 aprile 1909.*

MALATTIE	N. dei Comuni infetti	N. delle masserie e pascoli infetti	N. degli animali ammalati
a) TIROLO.			
Rabbia	4	4	4
Afta epizootica	3	6	22
Rogna	7	14	101
Moccio equino	—	—	—
Mal rossino	—	—	—
Peste suina	14	29	46
Esantema coitale vescicoloso	4	20	24
Carbonchio ematico	—	—	—
Carbonchio sintomatico	—	—	—
olera degli uccelli	—	—	—
b) VORARLBERG			
Afta epizootica	1	1	2

TIROLO E VORARLBERG.
Dal 12 al 19 aprile 1909.

MALATTIE	N. dei comuni infetti	N. delle masserie e dei pascoli infetti	N. degli animali ammalati
a) TIROLO.			
Rabbia	4	4	5
Afta epizootica	2	2	7
Rogna	7	14	101
Moccio equino	—	—	—
Mal rossino	7	7	23
Peste suina	14	21	66
Esantema coitale vescicoloso	4	20	30
Carbonchio ematico	—	—	—
Carbonchio sintomatico	1	1	1
Colera degli uccelli	—	—	—
b) VORARLBERG.			
Afta epizootica	1	2	25
Mal rossino	—	—	—
Esantema coitale vescicoloso	—	—	—

SVIZZERA — *Dal 5 all'11 aprile 1909*

(B. n. 14).

MALATTIE	N. dei cantoni infetti	N. dei comuni infetti	Stalle o mandre	N. degli animali ammalati	N. degli animali morti od uccisi
Carbonchio sintomatico	2	2	2	2	2
Carbonchio ematico	3	4	4	4	4
Afta epizootica	2	2	3	29	—
Moccio e farcino	—	—	—	—	—
Mal rossino o pneumoenterite dei suini	5	10	10	84	12
Rabbia	1	2	—	2	2
Rogna	1	1	17	83	—

SVIZZERA — *Dal 12 al 18 aprile 1909*.

(B. n. 15).

MALATTIE	N. dei cantoni infetti	N. dei comuni infetti	Stalle o mandre	N. degli animali ammalati	N. degli animali morti od uccisi
Carbonchio sintomatico	3	3	3	3	3
Carbonchio ematico	2	3	4	4	4
Afta epizootica	2	4	7	77	—
Moccio e farcino	—	—	—	—	—
Mal rossino e pneumoenterite dei suini	4	8	8	71	38
Rogna	—	—	—	—	—

GRAN BRETAGNA — *Dal 4 al 10 aprile 1909*.

MALATTIE	Focolai di malattia	Casi
Carbonchio	25	39
Afta epizootica	—	—
Moccio e farcino	18	109
Rabbia	—	—
Rogna ovina	14	—
Mal rossino dei suini	39	(1) 357

(1) Furono uccisi perchè infetti o stati esposti all'infezione.

SERBIA — *Dal 20 al 27 marzo 1909*.

MALATTIE	Comuni	Località	Casi	Morti od uccisi
Peste suina	—	—	—	—
Carbonchio	—	—	—	—
Rabbia	4	4	4	4
Rogna	—	—	—	—
Vaiuolo ovino	—	—	—	—
Moccio e farcino	—	—	—	—

SERBIA — *Dal 27 marzo al 3 aprile 1909*.

MALATTIE	Comuni	Località	Casi	Morti od uccisi
Peste suina	—	—	—	—
Carboncio	1	1	1	1
Rabbia	2	2	2	2
Rogna	—	—	—	—
Vaiuolo ovino	—	—	—	—
Moccio e farcino	—	—	—	—

BULGARIA — *Dal 21 al 29 marzo 1909* (B. n. 10).

MALATTIE	Numero dei comuni infetti	Numero delle località infette
Rabbia	2	2
Carbonchio ematico	1	1
Rogna del bove	1	1
Id. del bufalo	1	1
Id. delle capre	—	—
Id. del cavallo	5	7
Id. delle pecore	2	2
Pneumo-enterite infettiva dei suini	—	—
Vaiuolo ovino	1	1
Moccio equino	6	6
Afta epizootica	—	—
Carbonchio sintomatico	—	—
Angina infettiva	—	—

BULGARIA — *Dal 29 marzo al 6 aprile 1909.*
(B. n. 11).

MALATTIE	Numero dei Comuni infetti	Numero delle località infette
Rabbia	3	4
Carbonchio ematico	—	—
Rogna del bove	—	—
Id. del bufalo	—	—
Id. delle capre	—	—
Id. del cavallo	7	7
Id. delle pecore	—	—
Pneumo-enterite infettiva dei suini	—	—
Mal rossino	—	—
Vaiuolo ovino	1	1
Moccio equino	—	—
Afta epizootica	—	—
Carbonchio sintomatico	—	—
Angina infettiva	—	—

BULGARIA — *Dal 6 al 11 aprile 1909.*
(B. n. 12).

MALATTIE	Numero dei Comuni infetti	Numero delle località infette
Rabbia	2	2
Carbonchio ematico	—	—
Rogna del bove	—	—
Id. del bufalo	—	—
Id. delle capre	—	—
Id. del cavallo	3	3
Id. delle pecore	—	—
Pneumo-enterite infettiva dei suini	—	—
Mal rossino	—	—
Vaiuolo ovino	1	1
Moccio equino	—	—
Afta epizootica	—	—
Carbonchio sintomatico	—	—
Angina infettiva	—	—
Tubercolosi	1	1

GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO

1ª Quindicina del marzo 1909, Bollettino n. 5.
Negativo.

2ª Quindicina del marzo 1909, Bollettino n. 6.
Carbonchio ematico — Località 1 — Casi 1 (morto).

1ª Quindicina dell'aprile 1909, Bollettino n. 7.
Negativo.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro *(Divisione portafoglio).*

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 27 aprile, in L. 100.59.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

26 aprile 1909.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl' interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*	104.83 59	102.96 39	103.63 56
3 1/2 % *netto*	103.89 54	102.14 54	102.77 52
3 % *lordo*	71.75 83	70.55 83	71.58 77

CONCORSI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

IL MINISTRO

Visto il regolamento approvato con i RR. decreti 24 settembre 1908 e 10 aprile 1909;

Determina quanto segue:

È aperto un concorso per 5 posti di addetto di Legazione

Il tempo utile per la presentazione delle domande è fissato al 21 giugno 1909.

Il concorso sarà regolato secondo le norme fissate dal regolamento approvato coi RR. decreti precitati.

In conformità poi dell'art. 4 del regolamento stesso, i concorrenti, oltrechè dall'avviso che in tempo debito sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, saranno individualmente informati dell'ammissione al concorso nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per gli esami.

Speciale avviso di concorso sarà pubblicato per tre volte nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, la cui prima pubblicazione conterrà altresì il programma delle materie di esame.

Roma, il 19 aprile 1909.

Il ministro
TITTONI.

3

AVVISO DI CONCORSO

È aperto presso il Ministero degli affari esteri un concorso per cinque posti di addetto di Legazione.

Il concorso sarà regolato secondo le norme fissate dal regolamento approvato con i RR. decreti del 24 settembre 1908 e del 10 aprile 1909.

Le domande di ammissione, scritte e sottoscritte dall'aspirante, su carta da bollo da una lira, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non più tardi del 21 giugno 1909.

Le istanze e i documenti giunti al Ministero dopo la scadenza del termine prefisso, non saranno accolti.

Le istanze dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° attestato di cittadinanza italiana;

2° atto di nascita, da cui risulti che l'età dell'aspirante non è minore degli anni 20, nè maggiore dei 30;

3° certificato d'aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare;

4° certificato, rilasciato da medici militari, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, che gli permette di affrontare qualunque clima.

A tal fine l'aspirante dovrà chiedere alla direzione dell'ospedale militare locale, oppure al comando di corpo o di distaccamento che abbia a disposizione un ufficiale medico, di essere sottoposto alla visita, giusta gli atti del Ministero della guerra, in data 25 giugno e 23 settembre 1903, n. 250 e 231, sul servizio sanitario;

5° attestato di aver sempre tenuto buona condotta e di essere di civile condizione;

6° fedina criminale;

7° diploma di laurea in legge, ottenuto in una delle Università del Regno, oppure l'attestato di licenza degli Istituti contemplati dalla legge 21 agosto 1870, n. 5830;

8° atti autentici (sul valore dei quali il Ministero degli affari esteri giudica inappellabilmente) comprovanti la rendita di cui l'aspirante dispone, sia in proprio, sia per assegno fattogli dai parenti o da altri. Questa rendita non potrà essere inferiore ad annue lire ottomila.

Nell'istanza i candidati dovranno fare la dichiarazione esplicita di assoggettarsi, in caso di nomina ad addetto di Legazione alle nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, che potrà cessare di avere effetto per gli impiegati assunti in servizio dopo il 1° agosto 1897.

L'adempimento delle predette condizioni non vincola il Ministero ad accogliere le domande d'ammissione agli esami.

Non sarà ammesso a concorrere chi non sia stato dichiarato idoneo in due precedenti concorsi.

Almeno otto giorni prima dell'apertura degli esami, oltre la notificazione individuale, sarà data notizia nella *Gazzetta ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso, del luogo, del giorno e dell'ora fissati per gli esami.

Gli esami verteranno sopra il diritto internazionale; sulle istituzioni di diritto e di procedura civile; sul diritto commerciale e marittimo; sul diritto costituzionale e sulle istituzioni di diritto amministrativo; sulle istituzioni di diritto e di procedura penale; sulla storia moderna; sulla geografia; sulla economia politica e sulle nozioni di statistica, giusta il programma pubblicato qui appresso.

L'esame verterà altresì, nei modi prescritti dal regolamento, sulla lingua francese, come pure sulla lingua inglese o sulla tedesca, a scelta del concorrente.

Della lingua francese i candidati dovranno dimostrare la perfetta conoscenza.

I concorrenti che abbiano conseguito la semplice idoneità, senza esser compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso, non potranno essere nominati in carriera.

Il ministro degli affari esteri ha facoltà di destinare a ciascun ufficio o posto funzionari di sua scelta, senza che questi abbiano diritto di opporsi.

Roma, addì 20 aprile 1909.

IL MINISTRO

Visto il regolamento approvato con i RR. decreti 24 settembre 1908 e 10 aprile 1909;

Determina quanto segue:

È aperto un concorso per 18 posti di addetto consolare.

Il tempo utile per la presentazione delle domande è fissato al 15 giugno 1909.

Il concorso sarà regolato secondo le norme fissate dal regolamento approvato coi RR. decreti precitati.

In conformità poi dell'art. 4 del regolamento stesso, i concorrenti, oltrechè dall'avviso che in tempo debito sarà pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, saranno individualmente informati dell'ammissione al concorso nonchè del luogo, del giorno e dell'ora fissati per gli esami.

Speciale avviso di concorso sarà pubblicato per tre volte nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, la cui prima pubblicazione conterrà altresì il programma delle materie d'esame.

Roma, il 19 aprile 1909.

Il ministro
TITTONI.

3

AVVISO DI CONCORSO

È aperto presso il Ministero degli affari esteri un concorso per diciotto posti di addetto consolare.

Il concorso sarà regolato secondo le norme fissate dal regolamento approvato con i RR. decreto del 24 settembre 1908 e del 10 aprile 1909.

Le domande di ammissione, scritte e sottoscritte dall'aspirante, su carta da bollo da una lira, dovranno essere presentate al Ministero degli affari esteri non più tardi del 21 giugno 1909.

Le istanze e i documenti giunti al Ministero, dopo la scadenza del termine prefisso, non saranno accolti.

Le istanze dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1° attestato di cittadinanza italiana;

2° atto di nascita, da cui risulti che l'età dell'aspirante non è minore degli anni 20, nè maggiore dei 30;

3° certificato d'aver soddisfatto agli obblighi del servizio militare;

4° certificato, rilasciato da medici militari, il quale comprovi che l'aspirante è di sana e robusta costituzione, che gli permette di affrontare qualunque clima.

A tal fine l'aspirante dovrà chiedere alla direzione dell'ospedale militare locale, oppure al comando di corpo o di distaccamento che abbia a disposizione un ufficiale medico, di essere sottoposto alla visita, giusta gli atti del Ministero della guerra, in data 25 giugno e 23 settembre 1903, nn. 250 e 231, sul servizio sanitario;

5° attestato di aver sempre tenuta buona condotta e di essere di civile condizione;

6° fedina criminale;

7° diploma di laurea in legge, ottenuto in una delle Università del Regno, oppure l'attestato di licenza degli istituti contemplati dalla legge 21 agosto 1870, n. 5830;

8° atti autentici (sul valore dei quali il Ministero degli affari esteri giudica inappellabilmente) comprovanti la rendita di cui l'aspirante dispone, sia in proprio, sia per assegno fattogli dai parenti o da altri. Questa rendita non potrà essere inferiore ad annue lire tremila

Nell'istanza i candidati dovranno fare la dichiarazione esplicita di assoggettarsi, in caso di nomina ad addetto consolare, alle nuove norme che regoleranno la Cassa di previdenza, in sostituzione della legge ancora in vigore per le pensioni, che potrà cessare d'avere effetto per gli impiegati assunti in servizio dopo il 1° agosto 1897

L'adempimento delle predette condizioni non vincola il Ministero ad accogliere le domande d'ammissione agli esami.

Non sarà ammesso a concorrere chi non sia stato dichiarato idoneo in due precedenti concorsi.

Almeno otto giorni prima dell'apertura degli esami, oltre la notificazione individuale, sarà data notizia nella *Gazzetta ufficiale* del nome degli aspiranti ammessi al concorso, del luogo, del giorno e dell'ora fissati per gli esami.

Gli esami verteranno sopra il diritto internazionale; sulle istituzioni di diritto e di procedura civile; sul diritto commerciale e marittimo; sul diritto costituzionale e sulle istituzioni di diritto amministrativo; sulle istituzioni di diritto e di procedura penale; sulla storia moderna; sulla geografia; sulla economia politica e sulle nozioni di statistica, giusta il programma pubblicato qui appresso.

L'esame verterà altresì, nei modi prescritti dal regolamento, sulla lingua francese, come pure sulla lingua inglese o sulla tedesca, a scelta del concorrente.

Della lingua francese i candidati dovranno dimostrare la perfetta conoscenza.

I concorrenti che abbiano conseguito la semplice idoneità, senza esser compresi nella graduatoria dei vincitori del concorso, non potranno essere nominati in carriera.

Il ministro degli affari esteri ha facoltà di destinare a ciascun ufficio o posto funzionari di sua scelta senza che questi abbiano diritto di opporsi.

Roma, addì 20 aprile 1909.

(Pel programma degli esami vedi Gazzetta ufficiale *del 20 aprile 1909, n. 93).*

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti gli articoli 31 e 58 del regolamento per l'organizzazione degli Uffici esecutivi dipendenti dall'Amministrazione delle tasse sugli affari, approvato col R. decreto 18 marzo 1909, n. 158;

Determina:

Art. 1.

È aperto un concorso per esami ad ottanta posti di aiuto-ricevitore, al quale saranno ammessi esclusivamente i commessi privati in servizio alla pubblicazione del presente decreto presso gli uffici del registro e gli uffici misti.

Art. 2.

Il detto concorso avrà luogo, in quanto alle prove scritte, nei giorni 21, 22 e 23 giugno 1909 presso le Intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia; in quanto alle prove orali, presso il Ministero delle finanze in giorni da destinarsi.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso scritte di tutto pugno dell'aspirante, su carta da bollo da una lira, dovranno pervenire non più tardi del 15 maggio prossimo venturo al Ministero delle finanze (Direzione generale delle tasse sugli affari), od essere presentate entro lo stesso termine alle intendenze di finanza che ne cureranno la spedizione al Ministero.

In esse gli aspiranti dovranno:

a) designare la sede fra quelle indicate nell'articolo precedente presso la quale intendono sostenere le prove scritte;

b) obbligarsi a raggiungere, in qualità di aiuto-ricevitore, qualsiasi residenza;

c) obbligarsi a prestare una cauzione di lire mille entro sei mesi data della nomina ad aiuto-ricevitore.

Art. 4.

A corredo della domanda di ammissione gli aspiranti devono produrre i seguenti documenti:

a) pei commessi che siano forniti almeno della licenza ginnasiale o del certificato di promozione al secondo anno d'Istituto tecnico:

1° certificato di cittadinanza italiana;

2° certificato di non incorsa penalità;

3° certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

4° certificato medico, debitamente legalizzato, dal quale risulti che l'aspirante abbia l'attitudine fisica all'impiego a cui aspira. Tale certificato deve essere rilasciato da un ufficiale sanitario militare o da un medico provinciale, o anche, per giustificate circostanze, da un medico condotto comunale;

5° certificato od altro documento comprovante che l'aspirante abbia ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

6° copia dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto ha non meno di 19 anni compiuti e non più di 30;

7° diploma di licenza ginnasiale o certificato di promozione al secondo anno d'istituto tecnico, rilasciato da un istituto governativo;

8° certificato comprovante che l'aspirante abbia servito non meno di cinque anni negli uffici del registro od in quelli misti e non abbia demeritato per servizio e condotta;

b) pei commessi che siano forniti della sola licenza di scuola tecnica:

1° tutti i documenti di cui ai numeri 1 a 5 del presente articolo;

2° copia dell'atto di nascita da cui risulti che l'aspirante alla data del presente decreto ha non meno di 19 anni compiuti e non più di 35;

3° diploma di licenza di scuola tecnica;

4° certificato comprovante che l'aspirante abbia servito non meno di 8 anni negli uffici del registro od in quelli misti e non abbia demeritato per servizio o condotta.

Art. 5.

I requisiti prescritti per l'ammissibilità al concorso, ad eccezione di quello relativo all'età, dovranno essere posseduti dagli aspiranti nel periodo che intercede tra la data del presente decreto ed il 15 maggio prossimo venturo, giorno in cui scadrà il termine utile per la presentazione delle domande, ed i certificati di cui ai nn. 1, 2, 3 e 4, lettera *A*, dell'art. 4, debbono avere data non anteriore di tre mesi a quella del presente decreto.

Art. 6.

Gli esami scritti consisteranno nella risoluzione di quattro temi, dei quali due formulati sulle materie comprese nella seconda parte del programma sottoindicato, ed altri due rispettivamente sulle parti terza e quarta.

Gli esami orali verseranno su ciascuna delle quattro parti del programma.

Art. 7.

I concorrenti giudicati vincitori del concorso saranno classificati per ordine di punti. A parità di punti ha la precedenza colui che abbia prestato servizio per maggior tempo, ed, a parità di anzianità di servizio, ha la precedenza il maggiore di età.

Roma, addì 9 aprile 1909.

Il ministro
LACAVA

PROGRAMMA PER L'ESAME.

Parte I.

Statuto del Regno — Primi elementi del diritto e della procedura civile — Elementi di contabilità generale dello Stato nella parte specialmente che riguarda le attribuzioni degli uffici esecutivi e la responsabilità dei ricevitori del registro.

Parte II.

Tasse sugli affari.

Tasse di registro — Diritti catastali — Diritti di segreteria — Tasse di successione — Tassa di manomorta — Tasse di bollo — Tasse in surrogazione del registro e del bollo — Tasse ipotecarie — Tasse sulle concessioni governative — Tasse sui velocipedi, motocicli ed automobili — Patrocinio gratuito.

Parte III.

Nozioni di demanio pubblico e patrimoniale dello Stato — Alienazione ed amministrazione dei beni immobili patrimoniali — Procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato o degli altri enti pubblici, dei proventi di demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari.

Parte IV.

Aritmetica elementare compresa la regola del tre composto.

FERROVIE DELLO STATO

Direzione compartimentale di Milano

DIVISIONE MOVIMENTO E TRAFFICO

CONCORSO

per l'ammissione in servizio di aiutanti applicati in prova

I. — È aperto un concorso per esami a n. 150 posti di aiutante applicato in prova con le seguenti norme:

Potranno prender parte al concorso solamente aspiranti che risiedano o sono domiciliati in località comprese nella giurisdizione del compartimento, avvertendo che una località non servita dalle ferrovie dello Stato è considerata compresa nell'anzidetta giurisdizione quando la stazione delle ferrovie dello Stato più vicina ad essa località sia stazione del compartimento.

Coloro che intendono di presentarsi al concorso dovranno far pervenire, non più tardi del 15 maggio del corrente anno a questa Direzione compartimentale (divisione movimento e traffico), apposita domanda corredata dei seguenti documenti:

a) certificato di cittadinanza italiana per nascita o per naturalizzazione, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza;

b) fede di nascita dalla quale risulti che il concorrente abbia compiuto il 17° anno di età e non oltrepassato il 30° al 15 maggio suddetto;

c) congedo militare contenente la dichiarazione di buona condotta tenuta sotto le armi, qualora il concorrente abbia prestato servizio militare, ed in caso contrario altro documento ufficiale comprovante in qual modo abbia adempiuto agli obblighi della legge sul reclutamento; l'aspirante che non fosse ancora stato sottoposto alle operazioni di leva dovrà dichiarare in quali condizioni si trovi rispetto agli obblighi militari;

d) certificato penale netto, di data non anteriore al 1° aprile 1909, rilasciato dal tribunale avente giurisdizione sul luogo di nascita o di naturalizzazione;

e) certificato di buona condotta di data non anteriore al 1° aprile 1909, rilasciato dal sindaco del Comune in cui il concorrente ha la sua residenza;

f) fotografia colla firma;

g) certificato di licenza tecnica o ginnasiale superiore conseguita presso una scuola regia o pareggiata, ovvero altro certificato rilasciato da una pubblica autorità scolastica e che possa ritenersi equipollente;

h) documenti riguardanti altri studi eventualmente fatti e le precedenti occupazioni avute. Pagelle dei corsi compiuti nelle scuole tecniche o ginnasiali.

La mancata presentazione nel termine fissato anche di uno soltanto dei documenti di cui alle lettere *a), b), c), d), e), f) g)* o potrà determinare l'esclusione dal concorso.

II. — La domanda di ammissione al concorso dovrà essere compilata su carta bollata da L. 0.60, secondo il modello indicato in calce al presente avviso, scritta interamente di pugno dell'aspirante e da lui firmata, avvertendo che, chi avesse presentata altra domanda in precedenza, dovrà ripresentarla nelle forme e coi documenti prescritti, semprechè si trovi ancora in possesso dei requisiti stabiliti.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare se abbia già prestato servizio, od anche solo concorso ad impiego, subita visita sanitaria e sostenuto esami presso questa od altra Amministrazione ferroviaria: in caso affermativo dovrà specificare le date e le località relative, il posto per il quale esso abbia concorso ed il risultato delle pratiche fatte, restando stabilito che tanto la mancanza di tale dichiarazione, quanto il dichiarare cosa incompleta o non conforme al vero, determinerà la esclusione dal concorso.

Resta parimente stabilito che la mancanza o la irregolarità della dichiarazione, ove venga a risultare dopo l'assunzione in servizio in seguito al concorso, potrà determinare, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione la immediata decadenza dal posto conferito senza obbligo per l'Amministrazione di alcun preavviso e senza che l'interessato possa far valere verso l'Amministrazione stessa alcuna ragione o pretesa, sia per danni che venisse a risentire in seguito alla pronunciata decadenza, sia per spese sostenute in occasione o in dipendenza del concorso o della sua ammissione in servizio.

Non potrà prendere parte al concorso chi sia stato destituito o licenziato per motivi disciplinari dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato o da altre amministrazioni ferroviarie o pubbliche, come pure chi sia stato esonerato o si sia reso dimissionario dal servizio dell'Amministrazione ferroviaria dello Stato.

III. — Ricevute le domande di cui sopra, coi prescritti documenti, ne saranno fatte le debite verifiche, assumendo anche quelle maggiori informazioni che fossero ritenute opportune, ed agli aspiranti ammessi al concorso sarà fatto pervenire l'invito per la visita medica.

Agli aspiranti non ammessi al concorso o non riconosciuti fisicamente idonei saranno senz'altro restituiti i documenti.

Ai concorrenti per recarsi alla sede in cui avranno luogo la visita medica e gli esami, saranno accordati gli occorrenti biglietti di viaggio gratuito sulle ferrovie dello Stato (andata e ritorno).

Le visite mediche e gli esami avranno luogo nei giorni che saranno indicati ai singoli concorrenti.

Le Commissioni incaricate delle visite mediche giudicheranno inappellabilmente se gli aspiranti abbiano la richiesta idoneità fisica al posto di aiutante applicato in prova.

IV. — Gli esami saranno scritti e orali.

Le prove scritte saranno le seguenti:

1° componimento italiano su tema dato;

2° uno o più problemi di aritmetica e geometria piana e solida in base al programma stabilito per gli esami orali;

3° saggio speciale di calligrafia da eseguirsi scrivendo prima sotto dettatura in corsivo comune e poi in vari caratteri a scelta del candidato un brano di autore italiano fissato dalla Commissione.

La prova orale verterà sulle seguenti materie:

Italiano. — Interrogazioni sulla composizione scritta presentata dal candidato, specialmente riguardanti la grammatica.

Aritmetica. — Sistema metrico decimale. Operazioni sui numeri interi e decimali. Frazioni ordinarie. Regole del tre semplice e composta.

Geometria. — Nozioni elementari di geometria piana e solida. Misura della circonferenza. Misura della superficie delle figure piane. Misura della superficie e del volume dei principali solidi.

Geografia. — Interrogazioni sulla geografia dell'Europa in generale e dell'Italia in particolare.

Vi saranno altresì esperimenti facoltativi sulla telegrafia e sulle

lingue francese, tedesca e inglese per quei candidati che ne avranno fatta richiesta nella domanda inviata per l'ammissione al concorso.

L'esame sulle lingue estere sarà scritto ed orale, e del medesimo sarà tenuto conto soltanto quando il concorrente abbia dimostrato, nella prova scritta, di saper tradurre correntemente e senza dizionario un brano dalla lingua estera a quella italiana, e nella prova orale di saper leggere e spiegare un brano di autore. In tal caso saranno assegnati da tre a cinque punti di merito per ciascuna delle lingue in cui il concorrente è stato riconosciuto idoneo.

Analoga votazione sarà fatta per quanto riguarda l'esperimento facoltativo sulla telegrafia, del quale sarà tenuto conto soltanto quando il candidato mostri di sapere ricevere o trasmettere all'apparecchio Morse con chiarezza, prontezza ed esattezza.

I punti ottenuti nelle prove facoltative saranno aggiunti alla somma di quelli riportati nelle prove obbligatorie.

Il numero massimo dei punti assegnati per le prove obbligatorie è il seguente:

Composizione italiana	30
Problemi di aritmetica e di geometria	18
Saggio di calligrafia	12
Prova orale	30
Totale	90

Saranno ammessi alla prova orale i soli candidati che avranno riportato in ciascun saggio scritto obbligatorio almeno la metà più uno del massimo dei punti assegnati.

La votazione sulla prova orale è complessiva per le diverse materie d'esame, e per essere dichiarati idonei i concorrenti dovranno, nella medesima, ottenere almeno la metà più uno del massimo dei punti assegnati.

Terminati gli esami, la Commissione procederà alla formazione della graduatoria degli idonei in relazione alla somma dei punti riportati nelle varie prove.

V. — Ai concorrenti dichiarati assumibili, e cioè compresi nel numero dei posti messi a concorso, sarà data conforme partecipazione comunicando loro il numero riportato nella graduatoria. Avvertesi però che l'Amministrazione non prende verso di essi alcun impegno circa la data della loro chiamata in servizio la quale verrà fatta entro un anno dalla detta partecipazione man mano che vi saranno posti disponibili, e che potrà essere data la precedenza, sempre per ordine di graduatoria, a tutti gli aspiranti dichiarati idonei al telegrafo. Agli altri concorrenti saranno restituiti i documenti prodotti, partecipando loro il risultato ottenuto, con l'indicazione, per gli idonei, del numero che occupano nella graduatoria.

L'Amministrazione si riserva poi la facoltà di chiamare in servizio, sempre nell'ordine suindicato, anche quel maggior numero di candidati idonei che potessero occorrere oltre i primi 150, entro un anno dalla data della detta partecipazione.

VI. — All'atto dell'ammissione in servizio l'aspirante dovrà essere ancora in possesso dei prescritti requisiti fisici, e perciò potrà essere sottoposto a nuova visita medica; inoltre l'Amministrazione potrà subordinare la sua ammissione alla presentazione di un nuovo certificato penale e di buona condotta di recente data.

L'aspirante che, invitato ad entrare in servizio, non si presentasse entro il termine prescritto nella località assegnatagli, sarà considerato come rinunciante all'impiego.

VII. — Il concorrente assunto in servizio di prova, sarà assoggettato al regolamento del personale approvato con R. decreto del 22 luglio 1906, n. 417, pubblicato nel n. 205 della *Gazzetta ufficiale* del 1° settembre 1906, colle modificazioni portate dalla legge 9 luglio 1908, n. 418, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* n. 173 del 25 luglio stesso anno.

Gli aiutanti applicati in prova saranno assunti con lo stipendio lordo di L. 1200 annue, e gli aumenti successivi saranno regolati in conformità del quadro di classificazione annesso alla legge suddetta.

VIII. — L'aiutante applicato in prova dovrà mettersi in grado di acquistare l'idoneità alle funzioni cui sarà assegnato, e di sostenere con buon esito quegli esami od esperimenti che venissero all'uopo prescritti. In particolare l'aiutante applicato in prova destinato allo stazioni dovrà porsi in grado di disimpegnare i seguenti servizi:

entro il primo anno di prova, il telegrafo e le gestioni biglietti e bagagli;

entro il successivo biennio, le gestioni merci.

Per dimostrare di avere acquistata la idoneità nei detti rami di servizio, l'aiutante applicato in prova sarà sottoposto ad appositi esami.

Sarà concessa per una sola volta, e con l'intervallo non maggiore di un anno, la ripetizione degli esami falliti.

L'aiutante applicato in prova, conseguirà la nomina a stabile quando abbia superato tutti gli esami ed esperimenti stabiliti e compiuti lodevolmente almeno tre anni di servizio in prova.

L'aiutante applicato in prova sarà esonerato dal servizio, quando non riesca a conseguire l'idoneità alle funzioni cui sarà assegnato, ed a sostenere con buon esito i prescritti esami od esperimenti entro i limiti di tempo fissati.

In particolare l'aiutante applicato in prova destinato alle stazioni sarà esonerato dal servizio qualora non ottenga nemmeno nell'esame di riparazione, entro il secondo anno, l'idoneità sul telegrafo e sui biglietti e bagagli, ovvero se, anche ottenuta l'idoneità in tali rami di servizio, non avrà neppure nell'esame di riparazione entro il quarto anno conseguita l'idoneità nelle gestioni merci.

IX. — L'aiutante applicato in prova ascritto al contingente militare di prima categoria, che dovesse abbandonare il servizio, perchè chiamato sotto le armi per soddisfare alla prima parte della ferma, o per fare il volontario di un anno, sarà riammesso, dopo ottenuto il congedo, nella posizione che aveva in precedenza, od in altra equivalente, semprechè ne faccia domanda entro un mese dal congedo, conservi la idoneità fisica richiesta dal regolamento, ed abbia riportata la dichiarazione di buona condotta durante il servizio militare.

I periodi di cui sopra, stabiliti per gli esami ed esperimenti e per il conseguimento delle abilitazioni di servizio, per gli aumenti di stipendio e per la nomina a stabile, saranno ritardati per un tempo corrispondente a quello della interruzione dipendente dal servizio militare prestato.

Alla Direzione compartimentale delle ferrovie dello Stato (divisione movimento e traffico).

MILANO.

Il sottoscritto . . . . domanda di prendere parte al concorso indetto per posti di aiutante applicato in prova, e dichiara di accettare, nel caso di ammissione in servizio, qualsiasi destinazione gli verrà assegnata, assoggettandosi a tutte le condizioni contenute nell'avviso in data 15 aprile 1909.

(1) Rispetto agli obblighi militari dichiara:

a) di avere diritto all'esenzione dal servizio militare di 1ª o 2ª categoria;

b) di essere soggetto all'obbligo del servizio militare di 1ª o 2ª categoria.

(2) Dichiara altresì di conoscere . . . . (il telegrafo e le lingue francese, tedesca e inglese), e chiede di essere sottoposto al relativo esperimento.

(3) Aggiunge poi che non ha mai prestato servizio alle ferrovie, nè concorso prima d'ora ad impiego presso codesta Amministrazione delle ferrovie dello Stato, e neppure subìta visita o sostenuti esami all'uopo.

Egli per recarsi alla sede degli esami partirà dalla stazione ferroviaria di . . . .

Firma (casato e nome per esteso) . . . .

Indirizzo preciso . . . .

Data . . . .

Distinta dei documenti allegati alla presente domanda:

. . . .

. . . .

(1) Eventuale per chi non è ancora stato sottoposto alle operazioni di leva.

(2) Eventuale per chi conosce il telegrafo e le dette lingue estere.

(3) In caso diverso la dichiarazione dovrà specificare la data e località relativa, il posto per il quale l'aspirante abbia già concorso, se e quando abbia subìto visita sanitaria e l'esito delle pratiche fatte.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

I giornali francesi commentano con molta simpatia la parte presa dall'Italia alle feste di Nizza.

Il *Temps* constata che il viaggio del presidente della Repubblica a Nizza è stato oggetto di una manifestazione di simpatia da parte dell'Italia e della Spagna, alla quale l'opinione francese è lieta di partecipare.

La Francia e l'Italia continuano ad appartenere a due sistemi di alleanze diverse, ma senza portare l'una verso l'altra spirito di ostilità. Sono così divenute le intermediarie naturali fra gli Stati ai quali sono rispettivamente unite e la loro azione da dieci anni non si è mai svolta che nell'interesse della pace. Conviene adunque felicitarci senza riserve della manifestazione cortese colla quale una volta di più viene ad affermarsi la loro amicizia.

Il *Journal des Débats* si compiace che i brindisi scambiati tra Fallières ed il duca di Genova abbiano confermato nuovamente i sentimenti di fiducia e di amicizia che uniscono l'Italia e la Francia.

Il *Journal des Débats* rileva che il presidente Fallières ha reso omaggio al nobile coraggio di S. M. la Regina Elena.

***

Da quanto si può dedurre dai numerosi dispacci che giungono da Costantinopoli e che più oltre pubblichiamo, non sembra che la calma ricominci a stabilirsi in quella città ed in altri paesi dell'Impero; e l'azione vendicatrice dei Giovani turchi si annuncia severa.

Il ministero sorto con Tewfich pascià dalla vittoria del moto reazionario naturalmente si ritira con la vittoria dei Giovani turchi. S'ignora chi sarà il successore di Tewfich pascià nel gran visirato; ciò dipende dalla sorte riservata al Sultano.

Sebbene nell'assemblea nazionale la maggioranza propenda per l'abdicazione di Abdul Hamid, ed un dispaccio giunto ieri a Londra dice che lo sceicco dell'Islam abbia pronunciato contro di lui sentenza di morte, pure l'ultima parola in proposito non è ancora detta. Non sono poche le informazioni dei corrispondenti da Costantinopoli, secondo le quali i dirigenti del partito « Unione e progresso », temendo il pericolo di uno smembramento dell'Impero ed il distacco delle provincie europee dalle asiatiche, ritengono più opportuno conservare sul trono Abdul-Hamid, che vuolsi abbia in tutti gli ultimi avvenimenti giuocato a doppia partita. In proposito il *Temps* scrive:

« Ciò che emerge soprattutto dai dispacci più recenti è l'impressione che il Sultano ha agito davanti al nemico con un'abilità superiore. Lo si diceva abbattuto, disarmato. Non pare. Sin da quando egli trattava e si accettava di trattare con lui, il vantaggio gli apparteneva. La sua presenza al Selamlik, le acclamazioni che lo hanno salutato, gli hanno valso un resto d'autorità. Invece di nascondersi, di trincerarsi, egli si è fatto avanti e si è messo in giuoco. E gli è riuscito. Nel loro legittimo desiderio di non rischiare, malgrado la superiorità delle loro probabilità, una battaglia ordinata, i capi dei Giovani turchi hanno lasciato ad Abdul Hamid una carta, che questi non ha esitato a giuocare. Non vi è ancora eguaglianza; ma egli ha riafferrato la direzione. Nulla di più naturale da parte di questi politici accorti, ingegnosi e senza scrupoli. Abdul Hamid ha ripreso contatto col sentimento popolare musulmano, che, visibilmente, non si è distaccato da lui; ed egli ha trovato in questo contatto l'arma di cui aveva bisogno per imporre ai vincitori il rispetto di lui stesso ».

Il corrispondente del *Berliner Tageblatt* da Costantinopoli così dipinge la situazione del Sultano:

« Tutte le sue truppe hanno abbandonato Abdul Hamid, che ora si trova quasi solo a Yldiz Kiosk. Soltanto le guardie del corpo, che sono circa cinquanta uomini, sono rimasti presso il Sultano.

« Abdul Hamid ha detto ai suoi domestici: Sono sfortunato, figli miei. Andate e abbandonate la nave che affonda. Egli ha indossato il mantello verde del Profeta che lo deve proteggere contro gli assassini e così vestito attende le decisioni del destino ».

***

Il riconoscimento della Bulgaria, da principato vassallo della Turchia a regno indipendente, da parte delle potenze è oramai un fatto compiuto ed oggi a Sofia si pensa alla solenne incoronazione del Re Ferdinando che ha assunto il titolo di Czar dei bulgari ed alla nuova costituzione del Regno.

Un dispaccio al *Piccolo* di Trieste dice che a Sofia i circoli politici e governativi stanno prendendo le misure necessarie per regolare il nuovo stato di cose. Anzitutto si dovranno introdurre nella costituzione bulgara i cambiamenti richiesti dalla proclamazione del nuovo regno. « A tale uopo, dice il corrispondente, il Governo sarà costretto a convocare la grande assemblea nazionale. La data di questa convocazione e le altre modalità necessarie saranno fissate dalla Sobranje, che sarà radunata a sessione straordinaria verso la metà di maggio. Quando l'assemblea nazionale avrà sbrigato il suo compito, ci sarà a Tirnovo l'incoronazione di Re Ferdinando, alla quale seguiranno grandi feste a Sofia. Subito dopo il Re intraprenderà un viaggio in Europa, per visitare le varie Corti e per presentarsi ai rispettivi Sovrani nella nuova dignità. Secondo le previsioni più verosimili, la prima visita avverrà a Costantinopoli in segno di particolare deferenza verso la Turchia, di fronte alla quale la Bulgaria era fin poco fa in condizioni di vassallaggio.

« Anche questo atto è interpretato dai più come un indizio delle ottime relazioni esistenti ora tra Sofia e Costantinopoli. Quindi la notizia, secondo cui la Bulgaria intenderebbe approfittare degli odierni avvenimenti in Turchia per dettar leggi alla Porta, appare assolutamente priva di fondamento, e in proposito giova notare che proprio in questi giorni il clero bulgaro di Salonicco, nelle cui mani è concentrata tutta la propaganda bulgara in Macedonia, invitò solennemente i connazionali del Regno ad appoggiare moralmente gli sforzi dei Giovani turchi, per aumentare così le garanzie di pace nei Balcani ».

I Sovrani d'Inghilterra in Italia

Il soggiorno degli Augusti ospiti a Catania continua ad essere accolto dall'entusiasmo di quelle popolazioni.

Ieri, con treno speciale approntato dalla ferrovia Circumetnea, i Sovrani d'Inghilterra, la Czarina vedova e la Principessa Vittoria, accompagnati dagli ambasciatori marchese di San Giuliano e Rennel Rood, sono partiti per compiere un'escursione attorno all'Etna.

Preceduto dalla macchina staffetta, il treno Reale giunse a Giarre alle 15.12.

Lungo tutto il percorso venne salutato dalle acclamazioni della folla che gremiva le stazioni.

A Randazzo, a Mascali, a Linguaglossa, a Castiglione, a Paternò e Mister Bianco, giovinette nei costumi dei paesi offrirono splendidi mazzi di fiori ai Sovrani mentre le popolazioni acclamavano.

I Sovrani, alla stazione di Giarre, lasciarono il treno della Circumetnea. Vennero offerti ai Sovrani magnifici fiori.

I Sovrani salirono subito sul treno speciale della ferrovia Sicula e ripartirono tra le calorose acclamazioni della folla, alle ore 15.20 per Catania dove giunsero alle 17.

I Sovrani, anche nel loro viaggio di ritorno, ad ogni stazione e ad ogni passaggio, sono stati acclamati entusiasticamente, mentre venivano gettati fiori nel treno Reale.

I Sovrani hanno espresso al marchese Di San Giuliano la loro vivissima soddisfazione per l'escursione compiuta, durante la quale hanno ammirato moltissimo le bellezze e la varietà dei paesaggi.

All'arrivo del treno la musica che si trovava alla stazione intuonò l'inno inglese, mentre la folla gridava « Viva i Sovrani d'Inghilterra ».

I Sovrani, saliti nell'automobile del marchese Di San Giuliano, che era guidato da suo figlio, il marchese di Capizzi, e seguito da altri automobili, per le vie Lincoln ed Etna si recarono al palazzo San Giuliano, sempre acclamati da immensa folla.

Sullo scalone del palazzo, che era adorno di fiori, ricevettero gli ospiti la marchesa Capizzi, nuora del marchese di San Giuliano, e le figlie di lui baronessa di Santa Margherita e baronessa del Bosco.

I Sovrani, dopo avere preso il the, ricevettero il cardinale Francica Nava, il prefetto, il sindaco, il primo presidente ed il procuratore generale della Corte d'appello.

I Sovrani si trattennero circa un'ora negli splendidi appartamenti di casa San Giuliano e alle ore 18.30, accompagnati dal marchese di San Giuliano, ritornarono a bordo dello yacht fra gli incessanti applausi della popolazione.

Iersera, a bordo del *Victoria and Albert* vi fu un pranzo intimo, al quale partecipò anche il marchese di San Giuliano che sedeva tra la czarina e la principessa Vittoria.

Il Re Edoardo conferì all'ambasciatore marchese di San Giuliano la Gran Croce dell'ordine di Vittoria, consegnandogli personalmente le insegne.

Gli edifizi pubblici erano straordinariamente illuminati.

Stamane gli augusti ospiti, salutati entusiasticamente, partirono per Palermo alle ore 8.

L'ITALIA ALLE FESTE DI NIZZA

Nella giornata di ieri continuarono le feste solenni di Nizza in memoria del grande cittadino Leone Gambetta.

Il tempo era bello, ma il mare alquanto agitato.

Il presidente Fallières, alle ore 9, assistette alla posa della prima pietra del liceo, poi visitò gli ospedali, rivolgendo ai malati parole di incoraggiamento.

Alle ore 10 il presidente, con i ministri e le autorità, arrivò, in automobile, a Villafranca, che era imbandierata. I cacciatori delle Alpi rendevano gli onori. Le navi tiravano le salve. Le campane suonavano a distesa.

La popolazione acclamava Fallières al quale il sindaco augurò il benvenuto.

Il corteo presidenziale discese lentamente il pendio che conduce al mare. La controtorpediniera *Claymore* stava sotto pressione. Sulla controtorpediniera si trovava già il principe giapponese Nashimoto giunto il dì innanzi a Nizza con la principessa.

Fallières, che portava il collare dell'Annunziata, salì a bordo della controtorpediniera, seguito dai ministri e dall'ambasciatore Barrère. La bandiera presidenziale venne subito issata sulla nave.

Durante l'imbarco il direttore del protocollo Mollard si recò dal Duca di Genova, che aveva lasciato poco tempo prima la corazzata *Vittorio Emanuele*, e dalla principessa Nashimoto.

Il presidente della Repubblica ricevette il Duca di Genova e la principessa alla passerella e strinse la mano al Duca che vestiva la grande uniforme di ammiraglio e portava il gran cordone della Legion d'onore.

Quindi offrì il braccio alla principessa Nashimoto, la cui *toilette* azzurro-chiara spiccava vivamente, e la condusse sulla nave. Seguì una breve presentazione di personaggi ufficiali al Duca di Genova ed alla principessa Nashimoto da parte del presidente.

Il Duca di Genova, il principe e la principessa Nashimoto stavano a fianco del presidente della Repubblica.

Il segnale della partenza venne dato alle 10.15. La *Claymore* si allontanò da terra e compiè dapprima un lento giro; poi con una certa velocità filò in direzione delle navi italiane.

Lo spettacolo della rada era splendido. Sopra una sola linea stavano ancorate quattro navi italiane: la *Regina Elena*, la *Coatit*, la *Vittorio Emanuele* e la *Varese*.

Sul prolungamento della stessa linea, si vedevano la corazzata *Patrie*, la nave spagnuola *Temerario* e l'incrociatore *Galilée*. A sinistra sono le corazzate *Bouvet*, *Suffren* e *Jaureguiberry*; a destra le corazzate *Republique* e *Democratie* ed infine, più vicino a terra, un certo numero di controtorpediniere. Tutte le navi avevano il gran pavese. Gli equipaggi stavano sul ponte.

La controtorpediniera, che aveva accelerato la marcia, passò dapprima innanzi alle corazzate *Vittorio Emanuele* e *Varese*, mentre le musiche delle due navi italiane suonavano la Marsigliese e gli equipaggi gridavano: *Urrà!*

La *Claymore*, continuando poi la sua rotta, passò fra la *Varese* e la *Patrie* e successivamente fra la *Bouvet* e la *Temerario*, la *Suffren* e la *Galilée*, e girò intorno alla *Jaureguiberry* ancorata più a sud ed infine ritornò verso la *Patrie*, passando dinanzi alle corazzate *Democratie* e *Republique*.

Gli equipaggi delle navi francesi facevano il grido regolamentare di *Viva la Repubblica*, ripetuto sette volte mentre le musiche di bordo suonavano l'inno nazionale.

Il presidente Fallières inviò al ministro della marina una lettera, nella quale gli esprimeva la gioia provata vedendo nelle acque francesi le belle unità di combattimento che portano fieramente i colori delle due nazioni amiche.

***

Dopo la rivista il presidente Fallières si recò a visitare la nave ammiraglia italiana *Vittorio Emanuele*, guidato da S. A. R. il duca di Genova.

Il presidente espresse lungamente la sua ammirazione per la magnifica tenuta degli equipaggi e per l'imponente impressione di forza che dà la vista delle navi italiane.

I particolari della visita sono interessantissimi.

Allorchè il presidente Fallières ed il duca di Genova, a bordo del canotto della nave ammiraglia arrivarono all'altezza della *Vittorio Emanuele*, vennero sparate le salve regolamentari e agli *urrà* degli equipaggi si unì il rombo del cannone.

Il presidente Fallières era atteso ai piedi della scaletta dal comandante della corazzata.

Il vice ammiraglio Viale, che comanda la divisione italiana, lo attendeva al pianerottolo. Il vice ammiraglio Viale era già stato a Tolone al tempo della visita del presidente Loubet e quando ebbe uogo la rivista navale a Napoli egli comandava la R. nave *Varese*.

Il duca di Genova presentò al presidente Fallières gli ufficiali che facevano ala sul quadrato.

Per desiderio espresso dal presidente si fecero vedere tutte le parti della nave.

Le due torrette vennero messe in manovra.

Il duca offrì lo champagne al presidente ed ai personaggi del seguito.

Il console generale d'Italia a Nizza e l'addetto navale all'Ambasciata italiana a Parigi assistettero alla visita.

Lasciando la *Vittorio Emanuele*, il presidente Fallières ed i ministri vennero condotti a bordo della *Patrie* su cui sventolava già la bandiera imperiale giapponese. La bandiera presidenziale venne pure issata sulla *Patrie*.

Il presidente si recò subito nel salone ove lo attendevano il principe e la principessa Nashimodo coi quali si intrattenne qualche tempo. Quindi il presidente consegnò decorazioni agli ufficiali della marina francese.

Dopo la partenza del principe e della principessa Nashimodo il presidente, accompagnato dai ministri, si recò a bordo della nave spagnuola *Temerario*.

Numerosi *touristes* che si trovavano a bordo di un yacht tedesco, scorgendo il presidente Fallières, quando questi passava gli fecero una calorosa ovazione gridanodo *urrà* e agitando i fazzoletti.

Il presidente Fallières visitò la *Temerario* guidata dall'ammiraglio Montes che gli fece visitare la nave in ogni sua parte. Il presidente ringraziò calorosamente l'ammiraglio spagnuolo, quindi ritornò a bordo della *Vittorio Emanuele* ove venne ricevuto colig stessi onori di prima.

***

Il duca di Genova offrì al presidente Fallières una colazione in suo onore.

Vi presero parte, oltre al presidente Fallières e al duca di Genova, i ministri Clémenceau, Ruau, Picquard, Picard, l'ambasciatore Barrère, Ramondus, Varennes, l'ammiraglio De la Jonquière, il sindaco di Nizza, l'ammiraglio Viale, il prefetto delle Alpi marittime, il console generale d'Italia e l'addetto navale italiano a Parigi.

Allo champagne il duca di Genova fece il seguente brindisi:

« Vi ringrazio, signor presidente, di essere venuto a bordo della mia nave. Ringrazio la marina francese del concorso prezioso che volle darci nel recente disastro della Sicilia e della Calabria. Bevo alla Francia e alla sua marina ».

Il presidente Fallières così rispose:

« Nelle dolorose circostanze in cui vi siete trovati, la Francia venendo in aiuto alle infelici vittime della Sicilia e della Calabria, non ha fatto che compiere un dovere, il quale si imponeva a tutte le nazioni civili.

« Io bevo a S. M. il Re ed a S. M. la Regina d'Italia.

« Io bevo personalmente a S. A. R. il Duca di Genova ».

Alle ore 2.5 il presidente della Repubblica prese congedo dal Duca di Genova e venne ricondotto a terra dal canotto della nave ammiraglia, mentre le artiglierie facevano le salve e gli equipaggi gridavano *urrà*.

Appena sbarcato, il presidente Fallières salì in automobile e fece ritorno a Nizza.

***

Il presidente Fallières inviò a S. M. il Re d'Italia un telegramma, esprimendo il piacere provato nel passare dinanzi alle magnifiche navi italiane e il grande interesse con il quale visitò la superba corazzata *Vittorio Emanuele*.

Il presidente Fallières si dice « vivamente commosso del gentile pensiero del Re di inviare quella forza navale ».

Il Governo della Repubblica è felice di vedervi, come lui, una nuova prova dei sentimenti amichevoli del Re per la Francia.

***

A bordo della nave *Patrie* l'ammiraglio Jonquière offrì un pranzo in onore del duca di Genova.

I comandanti delle navi italiane e gli ufficiali di ordinanza del duca vi erano pure invitati.

***

Nel pomeriggio S. A. R. il duca di Genova ricevette a bordo della *Vittorio Emanuele* una delegazione della Società italiana di Nizza col presidente barone d'Auvare, una delegazione della Società di M. S. tra gli operai italiani col presidente Tamberi e la Società dei veterani italiani col presidente generale Maloria recatisi a presentargli i voti e gli omaggi degli italiani residenti a Nizza.

Il duca disse che si sentiva molto commosso per questa manifestazione, e si intrattenne successivamente con ciascun delegato, facendo augurî per la prosperità della loro Società.

***

Le regate tra le imbarcazioni delle squadre italiane e francesi non hanno avuto luogo, a causa del vento violento di sud-est che soffiava nella baia di Villafranca.

Nel pomeriggio alle ore 3 su diverse navi gli equipaggi francesi invitarono a banchetto i camerati italiani dei diversi gradi. Sono stati scambiati brindisi cordialissimi.

***

Stamattina la *Vittorio Emanuele* assieme alle altre navi della squadra, lasciò le acque di Villafranca con a bordo S. A. R. il duca di Genova e nel pomeriggio tutta la squadra, approdò a Spezia dove il duca discese.

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

Le LL. MM. il Re e la Regina visitarono, ieri nel pomeriggio, gli scavi di Ostia.

Trovavansi a ricevere gli augusti visitatori il direttore prof. Vaglieri e il signor Veniali.

Con vivo interessamento le LL. MM. si trattennero oltre un'ora ad esaminare le preziosità artistiche e archeologiche venute in luce in seguito ai recenti la-

vori di scavo operati per cura del Ministero della istruzione pubblica.

S. A. R. la Duchessa di Genova Madre è partita ieri alle 16 da Roma per Torino.

S. A. R. era accompagnata dal cavaliere d'onore conte Gazelli di Rossana, dalla dama di palazzo contessa Galli della Loggia e dal gentiluomo di Corte marchese d'Oria.

S. E. il presidente del Consiglio Giolitti, ha fatto ritorno stamani a Roma, ricevuto alla stazione dalle LL. EE. i ministri e sottosegretari di Stato e dagli alti funzionari del Ministero dell'interno.

S. E. Rava a Padova. — Proveniente da Venezia, l'altro ieri, S. E. il ministro Rava giunse a Padova, accompagnato dal senatore Veronese.

Il ministro venne ricevuto alla stazione dal sindaco, senatore Levicivita, dal prefetto Ceccato, dal rettore Polacco col Corpo accademico e dalla Giunta municipale.

S. E. Rava subito si recò ad inaugurare il campo dei giuochi dell'Associazione ginnastica sportiva.

Le tribune erano gremite dalle autorità civili e militari, dagli invitati, dagli insegnanti e da numerose signore.

Erano presenti tre bande musicali. Nel campo spazioso erano schierate le squadre dei ginnasti maschili e femminili e le rappresentanze delle scolaresche.

Parlarono applauditi il presidente dell'Associazione ginnastica sportiva, cav. De Giuli, e il sindaco, senatore Levicivita.

Quindi il ministro Rava pronunziò un discorso, rilevando la grande importanza dell'educazione fisica, di cui si è detto fautore convinto e ricordando i progetti di legge presentati ad incremento della medesima.

Il discorso venne salutato da lunghi applausi.

Seguirono saggi ginnastici. Venne specialmente ammirata la squadra dei ciechi del collegio Consigliachi.

Alle ore 12.30 il Municipio offrì un *lunch* in onore del ministro nella sala superiore dell'hôtel Fanti.

Il ministro ripartì per Roma alle 15.47.

In Campidoglio. — La annunziata seduta del Consiglio comunale di Roma si aprì iersera sotto la presidenza del sindaco Nathan, ma dopo avere constatato la mancanza del numero legale fu tolta e le pratiche all'ordine del giorno rinviate ad altra seduta da fissarsi.

Roma a Tommaso Salvini. — La consegna delle medaglie d'oro donate dal ministro della pubblica istruzione e dal comune di Roma a Tommaso Salvini, in occasione dell'ottantesimo suo compleanno, che fu differita a cagione della catastrofe Sicula-Calabra, avrà luogo, in forma solenne, alle ore 15 del 30 corrente in Campidoglio.

La cerimonia, degna, nell'alto suo significato, del grande artista e del patriota insigne che Roma onora, si svolgerà nella sala consiliare con l'intervento delle autorità politiche, dei deputati di Roma e provincia, della Giunta comunale, dei consiglieri e dei componenti il Comitato per i festeggiamenti, ecc.

La consegna delle medaglie sarà fatta dal sindaco Nathan, a nome della città e dal ministro Rava.

Croce Rossa italiana. — La Croce Rossa italiana ha aperto l'iscrizione dei medici, per la prossima campagna antimalarica. I signori ufficiali della Croce Rossa che si trovano nelle volute condizioni, potranno inviare le loro domande non più tardi del 20 maggio p. v.

⁂ Quest'anno, per completare l'istruzione delle infermiere volontarie, il Sottocomitato regionale della Croce Rossa di Roma, d'accordo con la presidenza centrale, ha istituito uno speciale corso di massaggio, che sarà impartito dal dott. Fausto Angelucci.

A detto corso saranno ammesse le allieve infermiere che frequentano il corso pratico all'ospedale militare al Celio.

Gravissimo disastro. — Ieri, a Napoli, alle 18.30, un terribile scoppio è avvenuto a bordo del sommergibile *Foca*, ancorato nell'arsenale, mentre si procedeva alle operazioni di carico della benzina.

A quanto risultò da una prima inchiesta, l'esplosione sarebbe stata determinata appunto dall'improvvisa accensione di vapori di benzina accumulatisi in una intercapedine durante il carico.

Il sottomarino era ancorato vicino al bacino, al lato sinistro aveva il trasporto *Siria* ed al lato destro la R. nave *San Giorgio*.

Sul luogo si adunò subito una gran folla, che commentava terrorizzata il grave disastro.

Il sommergibile aveva un aspetto sinistro, come di fortezza diroccata. Quanto si trovava sopra coperta era stato lanciato in aria ricadendo a parecchie centinaia di metri nel mare.

Si seppe che vi erano dei morti e feriti, ma sulle prime le notizie si succedevano contraddittorie. Finalmente si potè precisare che si dovevano lamentare cinque morti, tutti appartenenti all'equipaggio del *Foca*, e tredici feriti, che furono tosto trasportati agli ospedali.

Nove si salvarono, e precisamente: il comandante tenente di vascello Giovannini, il capitano ing. Bernardi, il macchinista Linotta, gli operai Basso e Vio, i marinai Morelli, Giacalone e Majorana ed il silurista Verdora.

Sono morti i fuochisti Fiore e Luise, il silurista Lippi, gli elettricisti Vitta e Di Pasquale.

I feriti gravi identificati sono: il sottotenente di vascello Bertolotti, che perdette un braccio e dovette subire l'amputazione delle due gambe, il capo-torpediniere Salamacchia e l'elettricista Weinert. Rimasero inoltre feriti tre operai, che si trovavano a passare presso il *Foca* al momento dello scoppio. Fu pure ferito, da una scheggia di rimbalzo, un marinaio della nave *Iride*.

S. A. R. il duca d'Aosta, appena avuto notizia del disastro, si recò sul luogo e quindi agli ospedali, ove confortò i feriti. Si intrattenne a lungo col sottotenente di vascello Bertolotti.

Il Consiglio comunale, che stava tenendo seduta, la tolse in segno di lutto. Quindi il sindaco coll'intera Giunta e molti consiglieri visitarono i feriti.

L'impressione nella cittadinanza è tuttora enorme.

Alla esplosione essendo seguito un incendio, e stante la presenza di benzina a bordo, il *Foca* fu affondato per evitare un secondo scoppio che ne avrebbe cagionato la completa perdita.

Camera di commercio ed arti di Roma. — Il Consiglio camerale è convocato in seduta pubblica pel 29 aprile 1909 alle ore 10 1/2 antimeridiane.

Nelle riviste. — È uscito il primo numero della « Rivista dell'Associazione per il movimento dei forestieri ».

È una splendida pubblicazione di propaganda in favore del nostro paese, che verrà mensilmente diffusa gratuitamente in Italia ed all'estero in grande numero di esemplari e costituirà una nuova manifestazione della multiforme attività della operosa Associazione.

La copertina, disegnata dal Conti di Roma, rappresenta una figura di donna che segnala al mondo l'Italia nostra e ne illustra le bellezze.

Questo primo numero, ricco di illustrazioni, è riuscito davvero interessante; contiene un articolo del principe di Scalea, nel quale in forma alata si annuncia lo scopo della Rivista; segue una importante primizia: è un articolo magistrale di Jean Carrère dal titolo « Epilogue d'un cataclisme »; è una pagina inedita di un libro di prossima pubblicazione del simpatico scrittore francese e costituisce tutto un inno alle bellezze infinite della Sicilia e della Calabria, bellezze che dopo il disastro immane sono più vive di prima.

Seguono infine un articolo del deputato Brunialti, la riproduzione di uno splendido articolo letterario su Roma di René Moraz, moltissime notizie di interesse pubblico relative all'attività dell'Associazione, delle proprie sezioni e dei propri Comitati ed infine una rassegna di ciò che si va facendo all'estero per il movimento dei forestieri.

Nel complesso è una pubblicazione veramente riuscita.

Commercio italo-francese. — La Camera di commercio italiana di Parigi informa che durante il 1° trimestre 1909 il commercio italo-francese è ammontato a 112,262,000 franchi, di cui 40,829,000 di merci italiane entrate in Francia e 71,433,000 di merci francesi o di origine extra-europea esportate dalla Francia in Italia.

In confronto al 1° trimestre 1908 l'aumento degli scambi generali fu di fr. 2,132,000, ossia 9,917,000 d'aumento nelle esportazioni della Francia in Italia e 7,785,000 di aumento nelle importazioni dall'Italia in Francia.

I prodotti italiani specialmente in aumento sono: pelli e pelliccie crude, i generi medicinali, l'olio di oliva.

I prodotti francesi ed extra-europei maggiormente in aumento sono: gli olî fissi, la ghisa, il ferro ed acciaio, il baccalà ed i filati.

Movimento commerciale. — Il 24 corr., furono caricati a Genova 879 carri, di cui 282 di carbone pel commercio e 103 per l'Amministrazione ferroviaria; a Venezia 338, di cui 91 di carbone pel commercio e 76 per l'Amministrazione ferroviaria; a Savona 349, di cui 197 di carbone pel commercio e 44 per l'Amministrazione ferroviaria; a Livorno 172, di cui 57 di carbone pel commercio e 14 per l'Amministrazione ferroviaria; e a Spezia 71, di cui 47 di carbone pel commercio e 20 per l'Amministrazione ferroviaria.

Marina militare. — La R. nave *Piemonte* è partita da La Canea per Beyrouth.

Marina mercantile. — Da Singapore ha proseguito per Bombay l'*Ischia* della N. G. I. — Da Suez ha transitato per Bombay il *D. Balduino* della stessa Società. — È giunto a New York il *Campania* pure della N. G. I.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

COSTANTINOPOLI, 26. — L'addetto militare austro-ungarico, accompagnato dall'addetto militare di Germania, ha felicitato, nel pomeriggio di ieri, Mahmud Chefket pascià, Hussein Husni ed altri generali, per il brillante svolgimento delle operazioni militari, pel pronto ristabilimento dell'ordine pubblico e per la disciplina esemplare dell'esercito.

L'*Osmanische Lloyd* annuncia che l'assemblea nazionale ha approvato il proclama all'esercito di Salonicco sullo stato d'assedio.

Personaggi autorevoli dell'esercito macedone negano categoricamente di nutrire intenzioni ostili verso il Sultano.

Secondo il giornale *Turchia* sono stati inumati da ambe le parti 1140 morti.

Il *Turchia* pubblica un'intervista con Dschewad, primo segretario del Sultano, il quale ha dichiarato che le caserme di Yldiz Kiosk furono fatte sgombrare, poichè il Sultano non volle spargimento di sangue. Il Sultano ordinò alla guarnigione di Yldiz Kiosk di non opporre resistenza alle truppe macedoni, loro fratelli.

BUDAPEST, 26. — *Camera dei deputati.* — Il presidente del Consiglio Wekerle dichiara che il Gabinetto ha presentato le sue dimissioni perchè il Governo austriaco ha respinto il progetto per le Banche a forma di *cartel* e perchè tra i membri del Governo ungherese non esiste l'accordo sull'ulteriore modo di procedere nella questione della Banca.

VIENNA, 26. — La *Politische Correspondence* ha da Sofia:

Secondo comunicazioni giunte da fonte competente la Società delle ferrovie orientali ha accettato l'arbitrato. Così il riconoscimento dell'indipendenza della Bulgaria da parte dell'Austria-Ungheria e della Germania può essere considerato imminente.

SOFIA, 26. — Ieri hanno avuto luogo le elezioni supplementari legislative. Il Governo ha conquistato 28 collegi su 31.

COSTANTINOPOLI, 26. — Si apprende oggi che la settimana scorsa, quando la città era in mano degli ammutinati, questi ultimi reclamarono del denaro, minacciando altrimenti di attaccare il quartiere europeo.

Per evitare ciò il Governo cercò dei fondi e riuscì a farsi prestare 200,000 lire turche, il che gli permise di calmare i malcontenti.

Stambul è in stato di assedio e le comunicazioni per terra e per mare sono interrotte allo scopo di impedire la fuga agli individui compromessi negli avvenimenti del 13 aprile.

Si fanno perquisizioni in tutte le case e vengono operati numerosi arresti.

COSTANTINOPOLI, 26. — Un telegramma da Adana annunzia che la città di Aidin è in fiamme. Secondo informazioni da Aleppo, a Latakieh vi sarebbe un massacro. A Dortyol, presso Payas, 10,000 cristiani sono circondati ed è impossibile portare loro soccorso.

Una nave da guerra francese che era giunta a Beyrouth è ripartita per Payas.

Si segnala un massacro anche in un villaggio situato presso Antiochia.

COSTANTINOPOLI, 26. — Si crede che il Parlamento riprenderà domani le sue sedute regolari a Stambul. Il Gran Visir ed il ministro della guerra, che, per desiderio del Sultano erano rimasti a Yldiz Kiosk in queste sue ultime notti, stamane di buon'ora sono ritornati a casa loro. Durante il loro soggiorno a Yldiz Kiosk hanno costantemente conferito col Sultano, il quale, a quanto essi dichiarano, ha dato sempre prova di un assoluto sangue freddo.

Si crede che lo stato d'assedio non sarà applicato agli stranieri.

BERNA, 26. — È stato pubblicato un comunicato ufficiale sulle nuove disposizioni relative al Gottardo.

La nuova Convenzione internazionale prevede per il traffico delle merci in transito sulla linea del Gottardo la riduzione della tariffa di montagna sulle sezioni Erstfeld-Chiasso ed Erstfeld-Pino del 35 0|0 a datare dal 1° maggio 1910 e del 50 0|0 a datare dal 1° maggio 1920.

La Convenzione contiene la clausola generale di arbitrato con effetto retroattivo al 1° maggio 1909, ciò che dispenserà le ferrovie federali dallo stabilire una contabilità distinta per il loro quinto compartimento.

Il processo verbale finale stabilisce che per trasformare a trazione elettrica la linea del Gottardo le ferrovie federali si dirigeranno, mediante concorso, all'industria di tutti i paesi.

Gli agenti ed operai di nazionalità tedesca od italiana conservano il loro impiego senza essere obbligati ad assumere la nazionalità svizzera.

Il protocollo speciale italo-svizzero da annettersi alla Convenzione stipula:

1° i cereali spediti dall'Italia a Brunnen e di là rispediti entro un anno oltre la rete del Gottardo godranno dello stesso trattamento del traffico italo-germanico;

2° per il trasporto degli agrumi dall'Italia si conserva inalterata l'attuale tariffa di transito per il Gottardo di cent. 6.5 per tonnellata-chilometro; si riduce da cent. 11 a cent. 7.4 per tonnellata-chilometro la tariffa su tutte le altre ferrovie federali.

COSTANTINOPOLI, 26. — Questa mattina sono state scambiate le ratifiche relative al protocollo dell'accordo austro-turco.

VIENNA, 26. — In seguito ad invito dell'Imperatore Francesco Giuseppe, l'Imperatore Guglielmo si fermerà a Vienna al suo ritorno da Corfù e farà un breve soggiorno in questa città.

La visita avrà luogo verso il 15 maggio.

ALESSANDRETTA, 27. — Il governatore militare di Alessandretta ha assunto il comando di una spedizione con un battaglione di fanteria turco ed è partito ieri per recarsi a liberare Dortyol. Non si conosce ancora l'esito di tale spedizione.

Una nave inglese ed una francese sono partite ieri per Alessandretta per Snedic, dove nessun interesse italiano è minacciato.

La situazione è migliorata.

COSTANTINOPOLI, 26. — All'una del pomeriggio il Gran Visir ha informato il Parlamento che nella mattinata aveva presentato al Sultano le dimissioni di tutto il Gabinetto.

Il Sultano non ha ancora risposto.

BUDAPEST, 26. — Il presidente del Consiglio, Wekerle, ed il ministro Kossuth avendo chiesto l'aggiornamento della Camera in vista di una crisi, essa è stata aggiornata.

I ministri sono stati oggetto di manifestazioni di simpatia da parte dei membri del partito indipendente il cui capo ha dichiarato che il partito non impedirà la soluzione della crisi nè con esigenze esagerate nè con ostinazione, ma nemmeno abbandonerà nulla nè della Costituzione nè della libertà del paese.

BERLINO, 26. — Il *Reichsanzeiger* annunzia che l'Imperatore ha conferito la gran croce dell'Aquila rossa all'ambasciatore conte di Monts, che è stato collocato a riposo dietro sua domanda.

COSTANTINOPOLI, 26. — Lo stato d'assedio ha dato a Costantinopoli l'aspetto di una necropoli. È vietato di circolare nelle vie dopo le otto di sera. È vietato ai borghesi di portare armi e di diffondere notizie allarmanti. È vietato di correre per le strade. Lo stato d'assedio si estende pure ai circondari di Jsmidt, Chekmejeh, Giadalgia, Chebzet, Kartal e Beikos.

COSTANTINOPOLI, 26. — Secondo informazioni dell'alto comando, l'occupazione di Yldiz Kiosk ha avuto per scopo principale di sequestrare i depositi degli stabilimenti militari che vi si trovano.

Tewfik pascià ha lasciato Yldiz Kiosk ieri.

Una gran parte della guarnigione di Yldiz Kiosk sarebbe fuggita.

Numerose persone appartenenti a tutte le classi sono state arrestate per aver preso parte agli ultimi avvenimenti.

COSTANTINOPOLI, 26. — Stamane, alle ore 10, la città aveva quasi ripreso l'aspetto normale. I negozi erano aperti. Tutte le comunicazioni locali ristabilite.

Un incendio è scoppiato stamane nella caserma Taxim che aveva resistito l'altro ieri. I dintorni degli accampamenti e dei posti situati fuori di Pera, intorno ad Yldiz Kiosk, sono strettamente interdetti al pubblico.

Centosessanta deputati assistevano ieri a Santo Stefano alla riunione dell'assemblea nazionale. L'assemblea ha deciso di transferire la sua sede a Stambul.

Chefket pascià nel suo proclama di ieri dichiara che era venuto qui per paralizzare il colpo che era stato portato alla Costituzione, Costituzione che è conforme alla legge dello Cheriat. Espone poscia le operazioni effettuate finora dal suo esercito ed aggiunge che attualmente tutte le caserme, istituti, posti militari di Stambul, Pera, Galata, Chickli, Michantaeh e Scutari sono occupati. Il proclama dice che l'ordine è ristabilito e che tutte le misure di protezione sono state prese e termina invitando la popolazione a riprendere gli affari e gli impiegati a riprendere il lavoro. In caso contrario saranno trattati secondo le prescrizioni della legge.

COSTANTINOPOLI, 23. — L'assemblea nazionale è ritornata da Santo Stefano scortata dalle truppe.

L'assemblea terrà seduta a porte chiuse e prenderà probabilmente una decisione circa il Sultano.

COSTANTINOPOLI, 26. — Il ministro degli esteri informa che è stato per desiderio espresso del Sultano che i battaglioni macedoni hanno occupato iersera Yldiz Kiosk.

NIZZA, 26. — Alle ore 7.40 il principe di Monaco si reca alla sua volta a visitare il presidente della Repubblica, Fallières. Egli si intrattiene qualche istante con Fallières, indi coi membri del Gabinetto.

Alle ore 8 il principe di Monaco assiste al pranzo dato in suo onore ed in onore del Re del Belgio dal presidente Fallières.

La tavola comprende 120 coperti ed è come ieri ornata di fiori in modo riuscitissimo.

Il Re del Belgio è seduto di fronte a Fallières, avendo alla sua destra la signora Etienne ed alla sua sinistra il presidente del Consiglio, Clèmenceau. Il presidente Fallières ha alla sua destra il principe di Monaco ed alla sua sinistra la signora Leris Gambetta.

Assistevano anche al pranzo i senatori ed i deputati delle Alpi marittime, gli ufficiali generali della guarnigione, l'ufficio del Consiglio generale, il sindaco e l'aggiunto di Nizza e gran numero di notabilità.

COSTANTINOPOLI, 26. — Un comunicato del Comitato « Unione e progresso » dichiara che è infondato che la marcia dell'esercito contro Costantinopoli sia dovuta alla sua influenza. È pure infondato che i recenti avvenimenti siano stati causati dalle polemiche dei partiti politici.

Il comunicato dichiara che questi avvenimenti sono stati provocati da gente vile e spregevole, alla quale nuoceva la proclamazione della Costituzione.

Il Comitato termina dicendo che il Club politico « Unione e progresso » desidera lavorare per il bene pubblico ed al servizio della patria.

VIENNA, 26. — Il rappresentante austro-Ungarico a Sofia ha avuto oggi istruzioni circa il riconoscimento dell'indipendenza della Bulgaria poichè l'accordo turco-bulgaro in base al quale la Turchia riconosce la nuova situazione e che è stato ufficialmente portato a cognizione dell'Austria-Ungheria, garantisce completamente gli interessi delle ferrovie orientali.

L'Austria-Ungheria farà le relative dichiarazioni contemporaneamente alla Germania ed all'Italia.

SALONICCO, 26. — Stasera sono giunti 40 vagoni di prigionieri borghesi e militari partiti da Costantinopoli ed inviati qui per essere giudicati dalla Corte marziale che sarà stabilita a Salonicco.

I deputati Djahid Bey e Djanid Bey sono partiti stamane per la capitale ove furono chiamati telegraficamente.

Si parla di un ordine di mobilizzazione di una classe di redifs.

COSTANTINOPOLI, 26. — Fu dopo lunga discussione che il Gabinetto Tewfik ha dato le sue dimissioni. Queste sono motivate dal fatto che alcune provincie rifiuterebbero di riconoscere la legalità del Ministero e dall'altra parte il Parlamento non si pronuncerebbe nè pro' nè contro.

È quasi certo che il Sultano accetterà le dimissioni ed incaricherà Hilmi Pascià di costituire il nuovo Ministero.

Non si dà alcuna importanza alla presenza nell'interno del palazzo di Yldiz Kiosk della guardia del corpo del Sultano, composta di 200 uomini, non appartenenti all'esercito e pagati dal Sultano stesso.

COSTANTINOPOLI, 26. — Ieri ed oggi alcune centinaia di domestici, cuochi, giardinieri e custodi di Yldiz Kiosk sono stati portati via dal palazzo dalle truppe di Salonicco.

A Stambul si vendono ritratti di Resciad Effendi e canzoni inneggianti alla libertà.

Gli uffici della Porta, chiusi sabato, sono stati riaperti oggi.

Il solo ministro dell'interno era presente oggi alla seduta segreta dell'assemblea nazionale che è durata un'ora.

Si assicura che l'assemblea ha discusso la comunicazione direttale dal Gran Visir che annuncia le dimissioni dell'intero Gabinetto.

L'assemblea avrebbe deciso di proporre che il Gabinetto rimanga ancora in funzione.

L'assemblea ha deciso di conservare ancora il suo carattere di assemblea nazionale.

Contrariamente alle voci corse che il Sultano avrebbe lasciato Yldiz Kiosk, si constata che Abdul Hamid senza dubbio non ha lasciato Yldiz Kiosk.

Si assicura che nella seduta segreta di ieri, l'assemblea nazionale è stata informata che il Sultano ha inviato un suo aiutante di campo da Mahmud Chefket per esprimergli la sua soddisfazione.

NIZZA, 26. — Al pranzo di questa sera il presidente della Repubblica ha fatto il seguente brindisi a S. M. il Re del Belgio:

Son felice che Vostra Maestà abbia voluto onorare questa festa della sua presenza.

I numerosi e prolungati soggiorni che ella fa da qualche anno sul suolo della nostra cara Francia sono l'attestato più prezioso dei sentimenti di attaccamento che ella ha verso il nostro paese. Ne siamo molto commossi ed io desidero esprimere a Vostra Maestà la gratitudine del presidente e del Governo della Repubblica.

Levo il mio bicchiere in vostro onore e vi prego di gradire i voti che noi tutti formuliamo per la vostra felicità personale, per la prosperità del Belgio e per lo stringersi dei vincoli di buon vicinato e di sincera amicizia tra i nostri due paesi.

La musica quando il presidente cessa di parlare suona l'inno belga.

Rivolgendosi al principe di Monaco il presidente, Fallières, dice:

Monsignore; Con vivo piacere colgo l'occasione che mi si offre di salutare il Sovrano del principato che ha sempre mantenuto con la Francia le relazioni più amichevoli e che il vostro buon volere contribuisce sempre più a rendere salde.

Io non mi perdonerei in questa occasione fortunata di non rivolgermi all'eminente fondatore dell'oceanografia e di non rallegrarmi con lui per aver veduto la nostra intrepida Francia aprirgli le porte dell'Accademia delle scienze.

Levo il bicchiere a V. A. serenissima e alla continuazione dei suoi interessanti lavori, che aggiungono ogni giorno lustro al suo nome.

La musica suona l'inno monegasco.

COSTANTINOPOLI, 26. — All'Assemblea nazionale è stata letta una comunicazione di Mohmud Chefket pascià, la quale dice che terminerà stasera i suoi preparativi militari e sarà domattina in condizione di eseguire le decisioni dell'assemblea.

Questa è decisa a deporre il Sultano. Prenderà domani la deliberazione in proposito.

È stata pure letta la comunicazione del Governo che annunzia l'intendimento di dimettersi stasera, non avendo avuto voto di fiducia.

L'assemblea ha pregato i ministri di conservare il potere ancora ventiquattro ore.

NIZZA, 26. — Il principe di Monaco ha così risposto al brindisi del presidente della Repubblica, Fallières:

« Signor presidente: Mi è stato facile mettere nelle mie relazioni col vostro paese il buon volere, che volete riconoscermi, perchè lo ho appreso nelle mie relazioni amichevoli ed intellettuali colla *élite* della nazione francese.

È d'altronde a queste amicizie ed a questa collaborazione, a questo incessante contatto che debbo l'avvenimento più importante della mia vita, l'alto attestato di stima, che mi ha testè dato l'Istituto di Francia, al quale voi avete fatto allusione e del quale sono profondamente commosso.

Alla mia volta alzo il bicchiere in vostro onore, signor presidente, e in onore del capo rispettato della squadra francese ».

Anche il Re del Belgio rispose con un cordiale brindisi a quello rivoltogli da Fallières.

VIENNA, 26. — Il principe ereditario tedesco ha partecipato stasera ad un pranzo offerto in suo onore dall'arciduca Francesco Ferdinando, al quale sono pure intervenuti l'Imperatore e gli altri arciduchi.

Stasera alle 10 il principe è ripartito per Berlino, accompagnato alla stazione dall'arciduca ereditario.

NIZZA, 27. — Rispondendo al brindisi del presidente Fallières, il Re del Belgio lo ringraziò delle sue parole e ringraziò pure i ministri e le autorità francesi per le cortesie prodigategli durante i suoi viaggi in Francia.

Accennando ai suoi numerosi soggiorni sulla Costa Azzurra, il Re constatò gli enormi progressi compiutivi per accogliere gli stranieri e disse di considerare questo mirabile paesaggio come una specie di sezione terrestre del Paradiso.

Bevve alla salute del presidente Fallières, alla prosperità della Francia e del dipartimento delle Alpi Marittime e allo sviluppo delle amichevoli relazioni tra la Francia e il Belgio, cui tutti i belgi e lui annettono immenso valore.

VIENNA, 27. — Il *Fremdenblatt* scrive:

Il ministro d'Austria-Ungheria a Sofia ha ricevuto ordine di comunicare al Governo bulgaro che la Monarchia Austro-Ungarica riconosce l'indipendenza della Bulgaria. Avendo la Germania e l'Italia dato ai loro rappresentanti a Sofia ordini analoghi, l'attitudine unanime della Triplice si manifesta nella importante questione del riconoscimento del Regno di Bulgaria, attitudine che fu resa possibile soltanto pel fatto che il Gabinetto di Roma ebbe riguardo, in modo che merita riconoscenza, agli interessi specifici dei suoi alleati in tale questione, interessi specifici che riguardavano le ferrovie orientali.

I Governi dell'Austria-Ungheria e della Germania, tutelando, secondo il loro dovere, gli interessi economici loro affidati, fecero dipendere il loro consenso dalla soddisfazione che doveva essere data alle pretese delle ferrovie orientali. La condizione da noi posta è stata ora adempiuta, poichè il protocollo dell'accordo turco-bulgaro contiene le garanzie sufficienti per tutelare le pretese finanziarie delle ferrovie orientali.

Il nostro passo attuale è inoltre una conseguenza della nostra tradizionale politica verso la Bulgaria e noi lo facciamo con piena e sincera simpatia. Anche il dispaccio dell'Imperatore Francesco Giuseppe al Re Ferdinando esprime i sentimenti della benevolenza disinteressata che la Bulgaria e il suo Sovrano hanno sempre trovato fra noi.

La Bulgaria entra ora in una nuova fase della sua storia.

Lo spirito agitato del popolo bulgaro non rese sempre facile al Gabinetto di Sofia di continuare i negoziati con la Turchia; ma anche l'ottimismo, la tenacia, il sangue freddo coi quali il Governo turco insistette per una soluzione pacifica del conflitto, malgrado le gravi preoccupazioni per gli affari interni, devono essere riconosciuti. Il risultato di tale attitudine è ugualmente utile e lieto per tutti e due i paesi.

La Turchia si procura le mani libere nel momento in cui giunge al punto forse più difficile dell'opera di rigenerazione e può rivolgere la sua attenzione esclusivamente alla soluzione dei problemi interni; ma anche la Bulgaria può ora, liberata dalle preoccupazioni degli ultimi mesi, consacrarsi con piena tranquillità al suo sviluppo intellettuale ed economico e può con legittima fiducia in sè stessa, procedere sulla via della politica ponderata e corretta alla quale deve la simpatia dell'Europa.

Era stato erroneamente supposto che fra l'annessione della Bosnia Erzegovina e la proclamazione dell'indipendenza della Bulgaria esisteva una connessione stabilita da un compromesso. Non vi era bisogno di un tale compromesso per farci assumere un'attitudine di benevolenza, alla quale restiamo semplicemente coerenti esprimendo oggi al giovane regno i nostri migliori voti per la sua futura prosperità.

PERA, 26. (Ore 8.10 di sera). — Si attende un avvenimento sensazionale a Yldiz Kiosk stanotte o domani.

COSTANTINOPOLI, 27. — L'occupazione di Yldiz Kiosk da parte di quattro battaglioni scelti, comprendenti circa 2000 uomini, è terminata.

Il generale Tahir ed alcuni aiutanti di campo imperiali, fra cui il fratello di Fehim pascià, sono stati assassinati.

Il colonnello Halil, il colonnello Hamed ed alcuni eunuchi sono stati insultati, maltrattati ed anche feriti dai soldati macedoni. Sono stati trasportati al Ministero della guerra.

LONDRA, 27. — La Camera dei comuni ha approvato in seconda

lettura con 152 voti contro 76 il *bill* che eleva il *Board of Trade* al rango di Ministero ed aumenta gli emolumenti futuri dei presidenti di questa Amministrazione.

LONDRA, 27. — Parecchi giornali pubblicano il seguente dispaccio da Costantinopoli in data d'oggi:

A mezzanotte si dichiara che lo Sceicco dell'Islam, basandosi sopra una decisione dell'assemblea nazionale, ha pronunciato una sentenza di morte contro il Sultano.

La Camera ha poi approvato in terza lettura il *bill* sui consigli indiani dichiarando che transigerà con la Camera dei lordi circa un emendamento che questa aveva respinto, contrariamente al desiderio del Governo.

COSTANTINOPOLI, 27. — Appena Chefket pascià fece collocare le artiglierie attorno ad Yldiz Kiosk e fece riunire truppe sulle alture, la guardia del corpo, i segretari e gli eunuchi del Sultano si arresero.

Le truppe costituzionali avrebbero fatto diecimila prigionieri fra cui parecchi alti funzionari.

Da sabato il giornale *Ikdam* è stato soppresso e il suo direttore è fuggito.

COSTANTINOPOLI, 27. — Lo stato d'assedio è energicamente applicato e l'inchiesta sull'ultima rivoluzione prosegue attivamente. Le truppe affluiscono nella città.

In un proclama pubblicato iersera Chefket pascià dichiara che gli istigatori dei recenti delitti saranno sterminati come i peggio nemici del paese. Quindi tutti coloro che sono implicati nella rivolta saranno giudicati. Egli ritirerà le truppe dalla città e la polizia sarà affidata alla gendarmeria macedone.

Trecento uomini delle truppe costituzionali uccisi nella capitale sono stati sepolti in una fossa con una grande cerimonia.

LONDRA, 27.— Il *Times* ha da Costantinopoli, 26; Chefket pascià ha ricevuto telegrammi soddisfacenti da Adana e da Mersina, ma egli ha tuttavia dato ordine di organizzare una spedizione per ristabilire l'ordine completamente in quelle località.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

26 aprile 1909.

Il barometro è ridotto allo zero	0°.
L'altezza della stazione è di metri	50.60.
Barometro a mezzodì	762.0.
Umidità relativa a mezzodì	31.
Vento a mezzodì	S. W. moderato.
Stato del cielo a mezzodì	sereno.
Termometro centigrado	massimo 24.2.
	minimo 10.5.
Pioggia in 24 ore	—

26 aprile 1909.

In Europa: pressione massima di 767 sull'Italia meridionale e Grecia, minima di 760 sull'Irlanda, Scozia e Norvegia.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente diminuito sulle isole, salito altrove, fino a 2 mm. sull'Umbria ed Abruzzo; temperatura irregolarmente variata al nord, salita altrove; venti forti intorno a ponente sulla Sardegna, del 3° quadrante sull'Emilia e Marche; pioggie in Liguria, Piemonte e Lombardia.

Barometro: 761 sulla Sardegna; 767 al sud.

Probabilità: venti moderati e forti del 2° quadrante sulle isole, deboli o moderati vari altrove; cielo sereno al sud, vario al nord e centro con pioggie sparse; Tirreno mosso.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 26 aprile 1909.

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente nelle 24 ore	
			Massima	Minima
Porto Maurizio ..	$^3/_4$ coperto	mosso	17 5	13 8
Genova	coperto	legg. mosso	17 8	15 0
Spezia	sereno	calmo	19 9	13 0
Cuneo	piovoso	—	17 0	11 4
Torino	coperto	—	17 7	11 3
Alessandria	coperto	—	19 0	12 3
Novara	$^1/_2$ coperto	—	23 4	11 8
Domodossola	piovoso	—	14 6	10 7
Pavia	coperto	—	24 8	11 6
Milano	$^3/_4$ coperto	—	23 2	13 9
Como	coperto	—	18 6	12 5
Sondrio	coperto	—	18 8	12 8
Bergamo	piovoso	—	21 3	14 0
Brescia	$^3/_4$ coperto	—	21 7	12 5
Cremona	$^1/_4$ coperto	—	22 4	13 2
Mantova	nebbioso	—	22 8	13 2
Verona	$^1/_4$ coperto	—	23 8	12 5
Belluno	sereno	—	20 2	11 0
Udine	coperto	—	22 1	13 4
Treviso	coperto	—	24 8	13 1
Venezia	$^1/_4$ coperto	calmo	21 5	15 2
Padova	sereno	—	22 3	12 3
Rovigo	—	—	—	—
Piacenza	$^1/_4$ coperto	—	21 3	12 0
Parma	$^1/_4$ coperto	—	21 7	12 2
Reggio Emilia ...	$^1/_4$ coperto	—	23 0	14 0
Modena	$^1/_2$ coperto	—	23 1	13 4
Ferrara	sereno	—	24 0	12 7
Bologna	sereno	—	23 8	15 3
Ravenna	sereno	—	23 8	11 0
Forlì	sereno	—	27 2	13 6
Pesaro	sereno	calmo	25 0	10 2
Ancona	$^1/_4$ coperto	calmo	25 0	12 2
Urbino	sereno	—	22 3	13 5
Macerata	sereno	—	24 6	14 0
Ascoli Piceno ...	sereno	—	24 0	13 0
Perugia	sereno	—	22 5	10 0
Camerino	sereno	—	21 4	11 3
Lucca	sereno	—	23 0	10 9
Pisa	sereno	—	23 0	11 0
Livorno	sereno	calmo	20 6	12 4
Firenze	sereno	—	25 6	10 1
Arezzo	sereno	—	18 6	15 6
Siena	sereno	—	21 9	12 2
Grosseto	sereno	—	21 0	10 8
Roma	sereno	—	23 2	10 5
Teramo	sereno	—	24 9	13 0
Chieti	sereno	—	22 4	14 4
Aquila	sereno	—	20 8	8 8
Agnone	sereno	—	21 8	9 3
Foggia	sereno	—	28 0	14 0
Bari	sereno	calmo	21 7	13 0
Lecce	sereno	—	26 0	13 0
Caserta	sereno	—	24 5	10 4
Napoli	sereno	calmo	21 9	14 3
Benevento	sereno	—	25 3	8 7
Avellino	sereno	—	20 9	5 4
Caggiano	sereno	—	18 8	12 2
Potenza	sereno	—	20 8	10 0
Cosenza	sereno	—	24 4	11 8
Tiriolo	sereno	—	19 4	11 2
Reggio Calabria ..	—	—	—	—
Trapani	$^1/_2$ coperto	calmo	21 3	13 4
Palermo	sereno	legg. mosso	21 9	8 5
Porto Empedocle .	sereno	calmo	19 7	14 8
Caltanissetta	sereno	—	19 0	12 0
Messina	sereno	calmo	23 7	12 5
Catania	sereno	calmo	22 0	11 3
Siracusa	$^1/_4$ coperto	calmo	22 2	9 5
Cagliari	sereno	mosso	22 0	12 0
Sassari	$^1/_4$ coperto	—	26 8	14 9

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. **TUMINO RAFFAELE,** *gerente responsabile.*